

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. CCVI
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO RECANTE RIORGANIZZAZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE
ROSSA (CRI)

(Aggiornata al 31 dicembre 2017)

(Articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178)

Presentata dal Ministro della salute

(LORENZIN)

Comunicata alla Presidenza il 1° giugno 2018

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI
DEL
DECRETO LEGISLATIVO 28/9/2012, N. 178 e s.m.i.
(art. 8, comma 5)**

***PERIODO DI RIFERIMENTO
30 GIUGNO 2017- 31 DICEMBRE 2017***

NOTA

Si fa presente che i dati qui rappresentati (contabili ed extracontabili) sono dinamici, in continua evoluzione

INDICE

1. La riorganizzazione della Croce Rossa Italiana: il secondo semestre della fase pre-liquidatoria dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana.
 - 1.1 *-Modifiche introdotte al Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 dall'art. 16 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, successivamente modificato in sede di conversione con la Legge n. 172 del 4 dicembre 2017.*
 - 1.2 *-La struttura e le attività.*

2. Le risorse umane.
 - 2.1 *-La dotazione organica dell'Ente Strumentale.*
 - 2.2 *-Gli esiti della mobilità del personale.*
 - 2.3 *-La dotazione organica del personale funzionale alle attività propedeutiche alla liquidazione.*
 - 2.4 *-Stabilizzazioni e liquidazioni TFR/TFS indennità di anzianità.*
 - 2.5 *-Il personale di cui al contingente appartenente al corpo militare, ex art. 5 comma 6 del decreto legislativo n. 178/2012.*

3. Le risorse patrimoniali.
 - 3.1 *-Le novità normative in materia di gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.*
 - 3.2 *-La consistenza patrimoniale.*
 - 3.3 *-I proventi derivanti dai beni alienati – anni 2012/2017.*
 - 3.4 *-I beni mobili e i veicoli CRI di cui all'art. 4, comma 1, lett.b), del d. lgs. n. 178/2012.*
 - 3.5 *-Gli archivi della CRI.*
 - 3.6 *-I rapporti attivi e passivi.*

4. Le risorse economiche e finanziarie.

4.1 -Il Bilancio dell'Ente strumentale alla CRI.

4.2 -La gestione separata - Atto ricognitorio.

4.3 -Operazioni contabili propedeutiche all'avvio della liquidazione coatta amministrativa.

4.4 -Supporto all'Associazione e trasferimento attività. Le azioni intraprese.

5. Il contenzioso dell'Ente strumentale alla CRI.

5.1 -Il contenzioso militare.

5.3 -Il contenzioso civile.

5.3 -Il contenzioso generale.

6. Conclusioni.

Capitolo I. La riorganizzazione della Croce Rossa Italiana: il secondo semestre della fase pre-liquidatoria dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana

1.1 - Modifiche introdotte al Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 dall'art. 16 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, successivamente modificato in sede di conversione con la Legge n. 172 del 4 dicembre 2017.

Si segnala preliminarmente che la presente è l'ultima relazione prodotta ai sensi dell'art. 8, comma 5 d.lgs. 178/2012 s.m.i. "..... *Il Ministro della salute informa il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal presente decreto*" in quanto il 31 dicembre 2017 si è completato il percorso di riorganizzazione dell'ESACRI e dal 1° gennaio 2018 ha preso avvio la Liquidazione Coatta Amministrativa dell'Ente.

Come noto, dal 1° gennaio 2016 la Croce Rossa Italiana, Ente Pubblico non economico ai sensi del d.lgs. 178/2012, ha assunto la denominazione di Ente Strumentale alla C.R.I. di natura pubblica non più associativa, con la finalità di concorrere allo sviluppo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, persona giuridica di diritto privato, a cui, ai sensi del medesimo decreto di riordino, sono trasferite tutte le funzioni.

Il secondo semestre 2017 ha visto importanti evoluzioni del quadro normativo grazie ad interventi di estremo rilievo prima del Governo e poi del Parlamento. In particolare con l'art. 16 del D.L. 16 ottobre 2017 "*Disposizioni urgenti per l'Associazione Croce Rossa Italiana*" convertito con modificazioni nella L. 4 dicembre 2017, n.172, il Governo è intervenuto sulla procedura di liquidazione dell'Ente prevedendo all'art. 8 comma 2 che "*A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma...*" mentre nella versione originale del decreto di riordino si faceva riferimento alla soppressione e messa in liquidazione ai sensi della L. 4 dicembre 1956, n.1404. Con il predetto articolo vengono, altresì, individuati gli organi preposti alla liquidazione nell'Amministratore dell'Ente quale Commissario liquidatore e nel Collegio dei Revisori quale Comitato di Sorveglianza. Detti organi sono nominati dal Ministero della Salute che assume le vesti di Autorità vigilante.

La novella legislativa ha anche chiarito che “...I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili”. E’ stato, altresì, introdotto all’art. 4 il comma 1 bis che recita “L’Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all’Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all’Associazione nonché per l’assunzione in consistenza da parte di quest’ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all’Associazione.”. Sono, altresì, abrogati i commi 3,4,5,e 6 dello stesso art.4 d.lgs. 178/2012 s.m.i.

Relativamente al personale l’art. 8 del d.lgs. 178/2012 s.m.i. è così modificato “.... il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato,..... con provvedimento del Presidente dell’Ente nell’ambito del contingente del personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° aprile 2018 sotto indicato, operante per il trasferimento anche in soprannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario liquidatore”.

Giova evidenziare l’estrema rilevanza del predetto intervento normativo che, apportando le necessarie modifiche al testo originario, ha consentito l’ordinato completamento del processo di riordino.

1.2 La struttura dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana e le attività in supporto all'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Nel secondo semestre 2017 l'Ente, in linea con quanto previsto dal d.lgs n.178/ 2012 e dallo Statuto, ha proseguito, in aggiunta all'ordinaria gestione, nelle attività a supporto dell'Associazione C.R.I. nonché nelle attività propedeutiche alla liquidazione dell'Ente strumentale in particolare relativamente al personale, al patrimonio ed alla gestione separata. A riguardo si rammenta che solo nell'ottobre 2017 sono state apportate le modifiche normative che, tra l'altro, hanno previsto la messa in liquidazione dell'Ente.

Come già più volte evidenziato l'Ente ha operato in condizioni straordinarie e di estrema complessità non solo per le innumerevoli criticità ampiamente rappresentate nelle relazioni precedenti ma anche per le difficoltà derivanti da un decreto legislativo definito dalla stessa Avvocatura Generale, “... non chiaro...” e “...lacunoso...” nonché in considerazione della drastica riduzione del personale progressivamente transitato in mobilità presso altre PP.AA.

L'Ente strumentale ha proseguito le attività, anche nel secondo semestre 2017, in linea con le disposizioni di cui all'art. 3 dello Statuto che prevede al comma 1 “L'Ente svolge le attività in ordine al patrimonio ed ai dipendenti della C.R.I. previste dal Decreto di riordino ed ogni altra attività di gestione finalizzata all'espletamento delle proprie funzioni nel rispetto della disciplina normativa degli enti pubblici non economici” nonché, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 3 “... concorre temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione ...” e “... provvede ad una riorganizzazione anche logistica delle proprie attività ...” sempre tenendo conto dell'esigenza di una migliore efficienza gestionale e soprattutto di una graduale riduzione dei costi in vista della messa in liquidazione.

Il Comitato dell'Ente strumentale di cui all'art. 2 comma 3 del d.lgs. 178/2012 s.m.i., ha proseguito le riunioni periodiche, con compiti di indirizzo e di approvazione degli atti fondamentali ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto D.I. 1 giugno 2016.

In particolare si riportano le argomentazioni delle delibere, tutte pubblicate nella sezione “trasparenza” del sito dell'Ente, adottate nel secondo semestre 2017:

- Delibere nn.48,49,50,51,52 e 53 del 31.07.2017: Autorizzazioni alle alienazioni di alcuni immobili di proprietà dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana mediante il procedimento di asta pubblica;
- Delibera n. 61 del 15.09.2017: Parere del Comitato di Sorveglianza sull'impossibilità di pervenire entro il prossimo 31/10/2017 all'approvazione del piano di riparto finale ex art. 4 comma 5 del d.lgs.178/2012;
- Delibera n.62 del 15.09.2017 : Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 - ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazioni;
- Delibere nn.3 del 17.02.2017, 9 del 07.04.2017, 21 del 14.06.2017, 66 del 25.09.2017: Pareri del Comitato di Sorveglianza sulla proposta di autorizzazione alla erogazione di acconti parziali ex articolo 212 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267–(Provvedimenti del Presidente n.7 del 13.10.2017, n.8 del 27.10.2017, n.9 del 22.12.2017);
- Delibera n.67 del 25.09.2017: Applicazione ex art. 5, comma 6, ultimo periodo del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.: transito nel ruolo civile dell'Ente Strumentale alla CRI di tutto il personale in servizio attivo nel contingente militare CRI;
- Delibera n.68 del 25.09.2017: Nomina del Presidente e del componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente Strumentale in sostituzione dei dimissionari. Delibera 69 del 13.10.2017: Parere del Comitato di sorveglianza sulla proposta di autorizzazione alla erogazione di un acconto parziale ex art. 212 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- Delibera n.72 del 27.10.2017: Approvazione Bilancio di Previsione dell'Ente Strumentale alla CRI esercizio finanziario 2018;
- Delibera n.75 del 27.10.2017: Prima ricognizione degli immobili provenienti da vincoli modali e primo trasferimento in proprietà dei medesimi immobili alla stessa Associazione Nazionale CRI, ai sensi del decreto legislativo n. 178/2012 e s.m.i. ;
- Delibera n.76 del 27.10.2017: Prima ricognizione dei veicoli ed automezzi CRI necessari ai fini statuari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione CRI e primo trasferimento in proprietà dei medesimi veicoli alla stessa Associazione Nazionale CRI, ai sensi del decreto legislativo n. 178/2012 e s.m.i. ;

- Delibera n.80 del 17.11.2017: Prima ricognizione degli immobili concessi in comodato d'uso e utilizzati dall'Associazione CRI, ai fini di un primo trasferimento in proprietà dei medesimi alla stessa Associazione Nazionale CRI, ai sensi del decreto legislativo n. 178/2012 e s.m.i. - Seduta del 17/11/2017;
- Delibera n.81 del 17.11.2017 : Prima ricognizione dei beni mobili inventariati alla data del 31.12.2013 dei Comitati Provinciali e Locali CRI necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Associazione CRI e primo trasferimento in proprietà dei medesimi alla stessa Associazione Nazionale CRI, ai sensi del decreto legislativo n. 178/2012 e s.m.i.
- Delibera n.83 del 17.11.2017: Trasferimento delle risorse finanziarie derivanti da negozi giuridici modali (lasciti, donazioni, eredità) all'Associazione Nazionale Croce Rossa Italiana, ai sensi del D.lgs. 178/2012 e smi ;
- Delibera n.85 del 28.11.2017 : Seconda ricognizione degli immobili concessi in comodato d'uso e utilizzati dall'Associazione CRI, ai fini di un ulteriore trasferimento in proprietà degli stessi alla medesima Associazione, in attuazione degli articoli 4, comma 1, lett. D), e 8 del D.lgs. n. 178/2012 e smi;
- Delibera n.86 del 28.11.2017 : Autorizzazione all'alienazione del complesso immobiliare di Via Ostiense a seguito dell'esperimento dell'Asta Pubblica da parte del Consiglio Nazionale del Notariato - Seduta del 28/11/2017;
- Delibera n.87 del 28.11.2017: Integrazioni alla delibera n. 76 adottata dal Comitato dell'Ente nella seduta del 27 ottobre 2017 concernente “prima ricognizione dei veicoli ed automezzi CRI rientranti nel patrimonio mobiliare dell'ESACRI necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione CRI da trasferire in proprietà alla medesima, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 178/2012 e s.m.i.;
- Delibera n.88 del 15.12.2017: Prima ricognizione delle attività e dei rapporti attivi e passivi dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana cui è già succeduta e succederà l'Associazione nazionale della Croce Rossa Italiana;

- Delibera n. 89 del 15.12.2017: Parere del comitato di sorveglianza sull'atto di ricognizione delle poste attive da inserire nella massa attiva e delle poste passive da inserire nella massa passiva;
- Delibera n. 90 del 15.12.2017: Seconda ricognizione e secondo trasferimento dei beni mobili già in uso ai Comitati regionali e al Comitato Centrale dell'Associazione CRI necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo n. 178/2012 e s.m.i.;
- Delibera n.91 del 15.12.2017: Secondo trasferimento in proprietà degli immobili provenienti da vincoli modali all'Associazione Nazionale CRI, ai sensi del decreto legislativo n. 178/2012 e s.m.i.;
- Delibera n.93 del 22.12.2017: Approvazione Riaccertamento Residui al Bilancio dell'Ente Strumentale alla CRI esercizio finanziario 2017;
- Delibera n.94 del 22.12.2017: Approvazione III Variazione al Bilancio di Previsione dell'Ente Strumentale alla CRI esercizio finanziario 2017;
- Delibera n.95 del 22.12.2017: Approvazione Preconsuntivo dell'Ente Strumentale alla CRI esercizio Finanziario 2017: atto ricognitorio;
- Delibera n.96 del 22.12.2017: D.lgs. n. 174 del 26.08.2017 – Codice della Giustizia contabile – Atti organizzativi conseguenti;
- Delibera n.98 del 22.12.2017: Presa d'atto dei pareri del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute, del Ministero della Difesa e del Ministero della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione: conferma della deliberazione n. 67 del 25.09.2017;
- Delibera n.99 del 22.12.2017: 3^a ricognizione e 3^o trasferimento in proprietà all'Associazione Nazionale CRI degli immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione stessa;
- Delibera n.100 del 22.12.2017: 3^a ricognizione e 3^o trasferimento dei beni mobili già in uso ai Comitati regionali e al Comitato Centrale dell'Associazione CRI necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo n. 178/2012 e s.m.i.;

- Delibera n.102 del 22.12.2017: Autorizzazione vendita dell'immobile di proprietà dell'ESACRI, sito nel Comune di Alessandria Corso Romita n. 79;
- Delibera n.103 del 22.12.2017: Approvazione della consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, che verrà trasferito alla gestione liquidatoria, in attuazione dell'art. 4, comma 1 e 1 – bis del d.lgs. 178/2012 e s.m.i.

Come si evince dagli atti sopra riportati l'Ente ha adempiuto a tutte le attività previste dalla vigente normativa in linea con lo Statuto ed il decreto di riordino.

Come ampiamente illustrato nella relazione relativa al primo semestre 2017, il tema delle risorse umane nell'ambito del riordino della CRI è stato oggetto di grande attenzione da parte del Governo e del Parlamento. Infatti, come già accennato nei precedenti paragrafi, sono stati apportati dal Governo e dal Parlamento emendamenti al testo originario del decreto di riordino che hanno consentito di assicurare un ordinato transito del personale dell'Ente presso altre Pubbliche Amministrazioni (oggi più che mai, grazie all'eccezionale lavoro compiuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il portale P.M.G. in sinergia con i Ministeri vigilanti, si può affermare con certezza che è stato raggiunto un risultato straordinario).

A riguardo si rammenta che alla data del 31 dicembre 2016 il personale ancora impiegato nell'Ente Strumentale ammontava a n. 1.630 dipendenti così suddivisi:

- 1.618 unità di personale civile di ruolo (di cui 66 unità nel contingente di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. n.178/2012);
- 12 unità di personale civile a tempo determinato (che ha cessato il servizio il 31.12.2016).

Come si dirà meglio nel prosieguo, nel corso del 2017 le unità di personale che, a diverso titolo (mobilità, quiescenza, ecc.), hanno cessato il servizio presso l'Ente sono pari a 1174 e, pertanto, **alla data del 31 dicembre 2017, il personale dell'Ente Strumentale ammontava a 456 unità.** Tale dato tiene conto, oltre che delle stabilizzazioni intervenute nell'anno, anche dell'iscrizione nel ruolo civile dell'Ente strumentale di 186 unità di personale ex richiamato, come meglio si dirà di seguito, e del personale collocato in disponibilità.

In generale si evidenzia che il personale in servizio al 31/12/2008 era di 4.379 unità (oltre ad un significativo numero di interinali) e che le unità uscite, dalla CRI prima e dall'Ente Strumentale poi, al 31/12/2017 sono complessivamente 3.923, nonostante le circa 804 procedure di stabilizzazione concluse dal 2012 ad oggi e le 186 unità inserite in primo inquadramento nel ruolo civile dell'Ente strumentale al 1° ottobre 2017.

Ad oggi, il totale complessivo delle risorse uscite dalla CRI/Ente CRI risulta, pertanto, essere pari a 4.109 (3.923+186 unità di personale richiamato, ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. 178/2012, transitato nei ruoli civili il 1° ottobre 2017 e dal 1° aprile 2018 assegnato ad altre Pubbliche Amministrazioni).

2.1 La dotazione organica dell'Ente Strumentale.

Con seguito a quanto rappresentato nelle precedenti relazioni, si ricorda che il fabbisogno di personale, comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica e ai Ministeri vigilanti, era stato articolato in tre "fasi":

1. a perimetro riferito all'allora assetto della CRI (tale previsione è stata superata);
2. alla costituzione dell'Ente Strumentale (fabbisogno di n. 832 unità);
3. alla fase propedeutica alla soppressione dell'Ente ed all'avvio della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art.8 comma 2 del d.lgs. n.178/212 e s.m.i. Con provvedimento n. 10 del 22 dicembre 2017 il Presidente Nazionale ha quantificato detto fabbisogno in n. 189 unità. Si rammenta che a seguito delle intervenute modifiche normative l'Ente a far data dal 1° gennaio 2018 non è più soppresso, ma posto in L.C.A.

Successivamente all'avvio della L.C.A. – 1° gennaio 2018 - il Commissario liquidatore ha trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. n. 12891 del 29.3.2018 un piano triennale di dismissione e progressiva riduzione di detto personale.

Pertanto, al 31/12/2017, il personale dell'Ente Strumentale alla CRI era pari a n. 456 unità di personale, così suddivise:

- a) n. 189 unità individuate dal Presidente funzionali alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del d.lgs. n.178/2012 (di cui n. 6 unità in posizione di comando e n. 1 unità art. 19, comma 6);
- b) n. 267 di ulteriore personale, così distinto:
 - o n. 23 unità non ricollocate con le intervenute procedure di mobilità (di cui n. 3 in avvalimento presso il Ministero della Salute e n. 7 in comando presso altre amministrazioni);
 - o n. 16 unità che hanno rifiutato l'assegnazione nella terza fase delle procedure di mobilità gestite dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - o n. 2 unità con cessazione dal servizio al 31 dicembre 2017 (ultimo giorno lavorativo), di cui 1 unità per dimissioni volontarie e n. 1 unità per dispensa dal servizio a seguito di procedimento disciplinare;
 - o n. 35 unità contrattualizzate a seguito di ulteriori stabilizzazioni;
 - o n. 185 unità, già in servizio attivo ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 178/2012, transitate provvisoriamente a far data dal 1° ottobre 2017 in primo inquadramento nel ruolo civile dell'Ente strumentale alla CRI;
 - o n. 6 unità collocate, dal 1° novembre 2017, in disponibilità, ai sensi dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per gli effetti dell'art. 1, comma 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Con la tabella sottoindicata si fornisce un aggiornamento della situazione al 1°1.2018.

PERSONALE	01/01/2018
Prov. PRES. ENTECRI nn.1 e 4/2016, nn. 2,5 e 10/2017	189
Art. 23 bis legge 165/2001 ASSOCIAZIONE CRI	147
Comando presso altri Enti	2
Disponibilità all'1.1.2018	32
Disponibilità all'1.11.2018	5
Disponibilità all'1.02.2018	1
Personale stabilizzato recentemente	
Disponibilità	35
TOTALE	411

2.2 Gli esiti della mobilità del personale.

In riferimento alla mobilità del personale dell'Ente Strumentale alla CRI, una significativa novità è stata introdotta dall'art. 7, comma 2-bis del D.L. n. 192/2014, c.d. "decreto mille proroghe" convertito con la legge n. 11/2015, e successivamente modificato dal comma 398 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che: "Le disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427 e 428 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo". Le modalità di applicazione delle procedure di mobilità sono state disposte con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 recante "Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce Rossa Italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale".

Come noto è stato un percorso lungo e complesso ma conclusosi con successo.

In sintesi ad oggi è possibile riepilogare le mobilità effettuate secondo la seguente tabella:

Provvedimenti	Fasi	Unità di personale transitate in mobilità (escluse le Regioni)
Decreto 10.08.2016	I	654
Decreto 30.12.2016	II	650
Decreto 30.10.2017	III	146
Decreti 19 – 22/12/2017	IV	21
Decreto 27.03.2018	V	185
totale		1.656

Giova rammentare in quanto di estrema importanza, anche per gli effetti nell'attuale procedura liquidatoria, la norma introdotta dal comma 397 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 relativa

al comma 7 dell'art. 6 del D.lgs. n. 178/2012, che recita "... gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni".

Ai fini dell'applicazione della sopra citata norma, si sono tenuti diversi incontri, con rappresentanti del Dipartimento per gli Affari Regionali, del Dipartimento Funzione Pubblica, dei Ministeri vigilanti dell'Ente strumentale, della Conferenza Stato Regioni iniziati nell'anno 2016 e proseguiti nel 2017.

A seguito dell'impegno profuso da tutte le Istituzioni coinvolte è stato possibile definire percorsi condivisi in merito alle procedure da intraprendere per addivenire alla mobilità nonché per il trasferimento delle risorse finanziarie dall'ESACRI agli Enti e le Aziende riceventi il personale CRI.

In riferimento al transito del personale le Regioni hanno esercitato la propria opzione in base a quattro diverse modalità procedurali, mentre, per quanto attiene gli aspetti finanziari, l'Ente strumentale, come concordato nelle suddette riunioni, ha provveduto a quantificare gli importi del trattamento economico spettante al personale interessato alla mobilità, nell'importo lordo e con l'esplicitazione dell'accessorio, calcolando il valore medio nazionale, pagato sull'ultimo fondo approvato (2014) per il personale civile, distinto per voci legate alla produttività ed altre voci accessorie.

La Conferenza Stato – Regioni ha preso atto di quanto convenuto nei predetti incontri nelle sedute tenutesi il 22 dicembre 2016 e ad agosto 2017.

Il 21 novembre 2017 nell'ambito della sede di confronto di cui all'art. 6, comma 5 del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. il rappresentante delle Regioni, malgrado quanto verbalizzato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 3 ottobre 2017, ha chiarito che le stesse non intendevano considerate concluse le procedure di mobilità previste dall'art. 6, comma 7 del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. ma erano in attesa di essere riconvocate al fine di definire un nuovo percorso. Di conseguenza l'Amministratore ESACRI, con nota prot. n. 36792 del 23

novembre 2017, ha chiesto alla Conferenza Stato Regioni di convocare il tavolo di cui all'art. 6, comma 5 del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. A seguito di detto incontro, tenutosi il 10 gennaio 2018, si è quindi concordato con le Regioni di dare seguito al trasferimento in mobilità del personale dell'Ente ancora in servizio e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 7 del d.lgs. n. 178/2012, secondo le modalità seguite nelle precedenti procedure.

In esito al dialogo istituzionale sopra richiamato, al 31 dicembre 2017 il numero di personale transitato, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.lgs. n. 178/2012, è stato di complessive 614 unità. Si segnala, altresì, che al 1° febbraio 2018, sono transitate ulteriori n. 29 unità e pertanto il personale coinvolto negli anni 2016 e 2017 nelle procedure di mobilità ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.lgs. n. 178/2012, è complessivamente pari a n. 643 unità.

Pertanto, ad oggi **il personale dell'Ente strumentale alla CRI interessato dalle procedure di mobilità è stato complessivamente di 2.299 unità, così distinto:**

TOTALE PERSONALE TRANSITATO IN MOBILITA'	
Mobilità Funzione Pubblica	1.656
Art. 6 comma 7 del D.lgs. n. 178/2012	643
TOTALE	2.299

Per completezza di informazione si rappresenta che, nell'anno 2017, n. 6 unità sono transitate presso altra amministrazione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001.

È doveroso sottolineare lo sforzo compiuto dall'Ente Strumentale che, al fine di garantire l'inserimento del proprio personale nel portale del Dipartimento della Funzione Pubblica e agevolare il ricollocamento presso altre PP. AA, si è privato di risorse qualificate, in alcuni

casi anche fondamentali per il processo di privatizzazione in corso. Tutto ciò ha portato rilevanti disagi e aggravio di lavoro per il personale rimasto nell'Ente con sempre maggiori carichi di responsabilità.

Oltre allo sforzo sopra detto si rappresenta che il Dipartimento RU ha provveduto a digitalizzare i fascicoli del personale transitato in mobilità ed a trasmettere gli stessi alle amministrazioni di destinazione unitamente a dei prospetti contenenti informazioni relative allo stato giuridico e ai diversi istituti contrattuali (ferie, permessi, congedi) fruiti dal personale nel periodo di servizio presso l'Ente.

Quanto sopra ad eccezione del personale già appartenente al Corpo militare della CRI, infatti per quest'ultimo lo stato giuridico è sempre rientrato nelle competenze dell'Ispettorato del Corpo militare.

A riguardo, considerato che tutta la documentazione relativa al personale appartenente al Corpo Militare della CRI, nonché all'attività istruttoria e ai provvedimenti assunti dal Corpo Militare della CRI, è custodita negli archivi dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare, dei Centri di mobilitazioni e delle ulteriori sedi militari dislocate sul territorio nazionale con delibera n. 97 del 22 dicembre 2017, il Comitato dell'Ente ha approvato il Protocollo di intesa tra l'Ente Strumentale alla CRI e l'Associazione CRI per regolamentare il flusso informativo relativo agli archivi del Corpo Militare.

Inoltre, si ricorda che ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 178/2012 e smi, il personale a decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31 dicembre 2017, ha potuto esercitare l'opzione per la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione da parte dell'Associazione.

Infatti, l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 ha previsto che *“Alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI e quindi dell'Ente Entro i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31 dicembre 2017, il personale della CRI può esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti qualitativi*

richiesti e nei limiti dell'organico, da parte dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio”.

Il Presidente dell'Associazione con provvedimento n. 196 del 14 ottobre 2016 ha avviato il procedimento di opzione. **Al 31 dicembre 2017 le unità che hanno esercitato l'opzione per l'Associazione sono state complessivamente n. 32.**

2.3 La dotazione organica del personale funzionale alle attività propedeutiche alla liquidazione.

Nell'anno 2016 il Presidente Nazionale ha provveduto ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2 del d.lgs. n. 178/2012, che prevede: *“Il personale già individuato nella previsione di fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria verrà individuato con specifico provvedimento del Presidente Nazionale della CRI ovvero dell'Ente entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa alle procedure previste dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.....”*.

Come già riferito nelle precedenti relazioni, ai fini dell'applicazione della citata previsione, il Presidente e l'Amministratore dell'Ente, hanno fornito nel mese di febbraio 2016 indicazioni per l'individuazione del contingente di personale incaricato di svolgere le attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente nell'ambito del fabbisogno relativo alla sopra richiamata terza fase. Al riguardo si è deciso di permettere ad ogni lavoratore di manifestare la volontà all'eventuale inserimento in detto contingente, facendo comunque salva l'insindacabile valutazione in merito del Presidente.

Sulla base delle manifestazioni delle volontà dei lavoratori, il Presidente ha emanato il Provvedimento n. 1 del 7 marzo 2016, con cui ha individuato e definito il contingente di personale incaricato di svolgere le attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente.

Successivamente tale provvedimento è stato aggiornato con provvedimento n. 4 del 9 settembre 2016, con provvedimento n. 2 del 15 febbraio 2017, con provvedimento n. 5 del 27 giugno 2017 e, da ultimo, con provvedimento n. 10 del 22 dicembre 2017.

Al 31 dicembre 2017 il contingente di personale in servizio individuato dal Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria dell'Ente era di complessive n. 189 unità.

Al riguardo si evidenzia che a seguito della profonda trasformazione intervenuta in ambito organizzativo e gestionale conseguente l'applicazione del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. al personale rimasto in servizio per svolgere le attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente è stato chiesto, soprattutto nell'ultimo periodo, un impegno particolarmente gravoso in quanto, oltre alle attività ordinarie e a quelle propedeutiche alla fase liquidatoria, si è dovuto far carico dei compiti assegnati ai dipendenti progressivamente transitati in mobilità nel corso degli anni 2016/2017, con inevitabili disagi e enormi criticità.

È importante evidenziare come, con l'art. 16 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, sono state apportate modifiche anche all'art. 8, c. 2 del d.lgs. 178/2012 s.m.i. dando modo al Commissario liquidatore di avvalersi, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale incaricato di svolgere le attività propedeutiche alla gestione liquidatoria stessa.

2.4 Stabilizzazioni e liquidazioni TFR/TFS indennità di anzianità.

Come noto, da anni è presente un rilevante contenzioso tra l'Ente e i lavoratori assunti a tempo determinato dalle precedenti gestioni, per la quasi totalità impiegati nelle convenzioni con Enti per servizi territoriali di trasporto 118. A seguito della finanziaria 2007, che ha previsto la stabilizzazione del personale precario in presenza di ben precisi presupposti, si è innescato un rilevante contenzioso tra la CRI e i circa 1480 dipendenti a tempo determinato dell'epoca (la maggiorazione rispetto ai dati relativi ai predetti ricorrenti è indicata nella nota del servizio legale prot. 2206 del 20 gennaio 2017). In particolare, dal 2013 al 2015, si sono susseguite svariate sentenze della Suprema Corte di Cassazione che di fatto hanno orientato inderogabilmente verso una definitiva soccombenza dell'Ente. Sorprendentemente, la

Cassazione con la sentenza n. 22128 pubblicata il 29 ottobre 2015 ha per la prima volta evidenziato che *“in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie prevista dal fondo di cui al citato L. n.296 del 2006, art.1, comma 519, deve escludersi che l’Ente sia tenuto a stabilizzare tutto il personale precario sol che ricorrano i requisiti di cui alla predetta disciplina”*, tale pronuncia è, però, rimasta un *unicum*.

Fermo restando quanto riportato nelle precedenti relazioni, si rappresenta che, al fine di programmare le stabilizzazioni per l’anno 2017, il Servizio Trattamento Economico del Personale, con nota n. 3344 del 27 gennaio 2017, ha chiesto al Servizio Contenzioso civile di fornire una previsione dei ricorrenti in base al calendario delle udienze per stabilizzazione. Dalla verifica con nominativi che già risultavano stabilizzati, con i ricorsi di gruppo presenti nel fascicolo ed eliminando i nominativi di ricorrenti non interessati alla stabilizzazione, è risultata una previsione di circa 100 ricorrenti interessati. Con delibera del 7 aprile 2017, n. 10 il Comitato dell’Ente ha quindi autorizzato per il 2017 la stabilizzazione di ulteriori 100 unità di personale.

Successivamente, al fine di avere un quadro sullo stato attuale dei ricorsi ancora pendenti in giudizio, il Dipartimento RU, con la nota n. 15918 del 17 maggio 2017, ha chiesto al Servizio contenzioso civile una ricognizione sulle sentenze di stabilizzazione pervenute all’Ente.

In riscontro, con nota n. 17436 del 30 maggio 2017, il Servizio contenzioso ha trasmesso un elenco con le relative udienze riferite agli anni 2017 e 2018, che consta di 107 ricorrenti interessati, di fatto confermando il dato precedente.

Con nota prot. n. 36745 del 23 novembre 2017 il Dipartimento RU ha poi inoltrato ulteriore richiesta al Servizio Contenzioso di effettuare una ricognizione sulle udienze in programma che potrebbero essere oggetto di futura stabilizzazione di personale.

Contestualmente con nota prot. n. 36711 del 22 novembre 2017 il Servizio Contenzioso Civile ha trasmesso all’Amministratore un report suddiviso per Regioni, con un totale di n. 93 posizioni relative alle controversie intentate dal personale dell’Ente assunto a tempo determinato ed ancora pendenti nei diversi stati e gradi di giudizio a quella data, significando comunque che detto prospetto non è da considerarsi esaustivo o definitivo.

Dal 1° al 31 dicembre 2017 sono state complessivamente stabilizzate n. 75 unità di personale.

Pertanto, il complessivo processo al 31 dicembre 2017 ha visto la stabilizzazione di un totale di n. 804 unità di personale, mentre a seguito di rinunce, dimissioni e mobilità, il personale stabilizzato ancora in servizio al 31 dicembre 2017 presso l'Ente Strumentale era di 38 unità (di cui n. 2 unità inserite nel contingente di personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria).

La Croce Rossa Italiana e l'Ente Strumentale alla CRI hanno sempre applicato le previsioni dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 che prevede che all'atto della cessazione dal servizio al personale spetti un'indennità di anzianità. Tale normativa seguita ad essere applicata dall'Ente. Come già riportato nella precedente relazione, l'imponente transito di personale CRI, oggi dell'Ente Strumentale, in mobilità presso altre strutture pubbliche con le procedure previste dalla L. 190/2014 (che ha esteso al personale della CRI, con l'art. 7, comma 2bis del D.L. n. 192/2014, convertito in legge con modificazioni dalla L. 11/2015 e successivamente modificato dal comma 398 della L. n. 208/2015, il percorso di mobilità gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica), considerato lo straordinario ammontare degli importi in questione, ha indotto il Legislatore a regolamentare i rapporti con gli Enti Previdenziali derivanti dalle sopra citate procedure mediante l'art. 6 comma 7-bis del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.: *“I rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale della CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale”*.

A seguito di un incontro istituzionale con l'INPS, l'Amministratore dell'Ente, con determinazione n. 53 del 27 luglio 2016, ha dato mandato al Capo del Dipartimento R.U. ed al Capo Dipartimento E.F.P., ciascuno per quanto di competenza, di avviare, anche tramite loro delegato, tutte le procedure necessarie con gli Enti Previdenziali al fine dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 7bis del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. nonché al Capo Dipartimento E.F.P. di definire entro e non oltre il 30 settembre 2016 tutti gli immobili da trasferire ai fini del trattamento di fine servizio del personale di Croce Rossa Italiana come disciplinato dalla citata normativa.

Il Capo Dipartimento
Risorse Umane
Dott.ssa Elisabetta P. C.

Al fine comunque di individuare modalità condivise nell'applicazione della norma l'Amministratore dell'Ente Strumentale alla CRI, con nota prot. n. 20376 del 26 giugno 2017, ha chiesto all'INPS la costituzione di un tavolo tecnico.

Considerato quanto sopra il Dipartimento RU, con nota prot. n. 21328 del 3 luglio 2017 ha rappresentato all'Amministratore le principali problematiche emerse durante le procedure di elaborazione del valore delle indennità di anzianità da trasferire all'INPS, cioè, in sintesi, i criteri da utilizzare per:

- il calcolo del valore del personale oggi civile, ma già appartenente al Corpo Militare della CRI;
- il computo dei periodi pregressi, con soluzione di continuità, del personale ex militare richiamato;
- i periodi pregressi, con e senza soluzione di continuità, del personale già assunto a tempo determinato.

Conseguentemente, l'Amministratore con nota prot. n. 21539 del 4 luglio 2017 ha provveduto a trasmettere la sopra citata nota del Dipartimento RU all'INPS, al fine di anticipare gli elementi di discussione da affrontare nel richiesto tavolo tecnico finalizzato all'applicazione dell'art. 6, comma 7bis del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. Il suddetto incontro ha chiarito ed ha confermato le posizioni dell'Ente come rappresentato dal Dipartimento RU con la nota prot. RE 75 del 11 agosto 2017.

Ferma restando la complessità della quantificazione degli importi relativi al TFR/TFS ed a seguito degli elementi emersi dall'incontro di cui sopra, il Dipartimento RU con la nota prot. n. 29107 del 2 ottobre 2017 ha fornito una quantificazione delle somme del TFR/TFS da trasferirsi in applicazione dell'art. 6, comma 7 bis del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. per un importo stimato al 31 dicembre 2017 di 116.647.838,59 euro che l'Amministratore con nota prot. n. 30203 del 9 ottobre 2017 ha successivamente comunicato all'INPS.

Si specifica che l'importo è stato quantificato per complessive 2.569 unità, comprendendo in questo calcolo il personale in servizio in quanto funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente, il personale già transitato in mobilità, il personale in servizio al 15 settembre 2017 (ancora da ricollocare in quanto non transitato, per diverse motivazioni, con

le precedenti procedure) e il personale non di ruolo richiamato nel contingente, di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. n.178/2012 e s.m.i.

Inoltre il Dipartimento RU con la stessa nota ha provveduto a fornire una propria valutazione in merito al sorgere dell'obbligo di corrispondere, o trasferire, quote di TFR/TFS direttamente ai dipendenti che abbiano cessato l'attività, ovvero agli enti che gestiscono il TFR/TFS per i dipendenti trasferiti in mobilità.

Successivamente con la nota 32517 del 25 ottobre 2017 il Dipartimento RU ha rappresentato all'Amministratore dell'Ente, al Capo del Dipartimento Economico Finanziario e riordino territoriale ed al Capo del Dipartimento Patrimonio, Anticorruzione e Trasparenza, la necessità di predisporre provvedimenti di impegno di spesa sul bilancio 2017 per la copertura delle somme relative al TFR/TFS da trasferirsi in applicazione dell'art. 6, comma 7bis del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.

Conseguentemente il Dipartimento RU ha predisposto:

- la determinazione n. 505 del 30 novembre 2017 per la copertura degli importi per TFR/TFS, cautelativamente previsti in 87.600.000,00 euro, per il personale transitato in mobilità presso altra amministrazione da trasferire all'INPS, ai sensi dell'art. 6, comma 7bis del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. in quanto ente gestore dell'erogazione. Rinviando la regolarizzazione contabile o patrimoniale per la copertura della spesa al Dipartimento Economico Finanziario e Riordino Territoriale e/o al Dipartimento Patrimonio, Anticorruzione e Trasparenza. Il Dipartimento Economico Finanziario e Riordino Territoriale, con la determinazione n. 33 del 29 dicembre 2017 ha provveduto ad assumere un impegno di spesa cautelativamente per un importo di € 87.600.000,00;
- la determinazione n. 506 del 30 novembre 2017 per la copertura degli importi per TFR/TFS, cautelativamente previsti in 8.750.000,00 euro, per il personale transitato in mobilità presso all'ACI, ENAC, ENEA, ISTAT, INAIL, INPS da trasferire agli stessi enti, ai sensi dell'art. 6, comma 7bis del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. con assunzione di impegno di spesa intervenuto con successiva determinazione n. 777 del 19 dicembre 2017.

- la determinazione n. 700 datata 11 dicembre 2017 per l'impegno degli importi per TFR/TFS, cautelativamente previsti in 2.130.000,00 euro, per il personale non assegnato con le procedure di mobilità ed in servizio fino alla data del 31 dicembre 2017, per le eventuali ulteriori stabilizzazioni già programmate entro il 31 dicembre 2017, nonché per il personale provvisoriamente transitato nel ruolo civile dell'Ente strumentale alla CRI a far data dal 1° ottobre 2017;
- la determinazione n. 702 del 11 dicembre 2017 per la copertura degli importi per TFR/TFS del personale transitato provvisoriamente in primo inquadramento il 1° ottobre 2017 nei ruoli dell'Ente Strumentale alla CRI per un importo cautelativamente previsto in € 2.300.000,00;
- la determinazione n. 781 del 19 dicembre 2017 per la copertura della spesa relativa al versamento agli enti previdenziali di competenza del TFR/TFS maturato dal personale transitato verso altri Enti con procedure antecedenti il d.lgs. n. 178/2012 per un importo cautelativamente previsto di € 1.309.776,25 esclusi oneri Ente.

Per quanto riguarda, invece, la somma relativa al TFR/TFS del personale in servizio per le attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente strumentale, quantificata al 31 dicembre 2017 in 14.700.000,00 euro, considerato che il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha apportato modifiche al d.lgs. n. 178/2012, prevedendo, tra l'altro, che detto personale rimanga in servizio per la gestione liquidatoria secondo le modalità di cui all'art. 8 comma 2 del decreto di riordino, la copertura di detto importo andrà prevista nei prossimi bilanci.

Nell'anno 2017, si è proceduto al pagamento dei TFR/TFS ai dipendenti che hanno cessato il servizio con l'Ente Strumentale. Proporzionalmente alla significativa riduzione del personale è aumentata significativamente e inevitabilmente la spesa per il pagamento di TFR/TFS e indennità di anzianità, che è passata da un importo di circa 3 milioni di euro del 2014 a circa 10 milioni di euro nel 2016 e a circa 11.300.000,00 di euro nel 2017.

Al riguardo si rappresenta che da febbraio 2016 l'Ufficio competente dell'elaborazione delle indennità di anzianità ha dovuto dotarsi di un nuovo programma per il conteggio dei TFR/TFS, inoltre nel corso dell'anno 2016, per un problema di disponibilità di cassa, tutti i

pagamenti delle indennità di anzianità sono stati effettuati contemporaneamente nel mese di settembre.

Tali circostanze, oltre all'imponente mole di lavoro sopra ricordata relativa all'applicazione dell'art. 6, comma 7bis, d.lgs. n. 178/2012, hanno prodotto un errore nel calcolo di alcuni TFR di cui si è preso atto durante le procedure di verifica avviate per le posizioni dei dipendenti già cessati dal servizio.

Al riguardo si rappresenta che il Dipartimento RU, che ha rilevato detto errore nel dicembre 2016, ha approntato con la Determinazione n. 284 del 19 giugno 2017 le apposite procedure per la risoluzione della problematica e per la restituzione delle somme pagate in eccedenza.

Stante le intervenute modifiche al d.lgs. n. 178/2012, introdotte con il d.l. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, in particolare l'eliminazione della parola "soppresso" riferita all'Ente, nonché la possibilità per il Commissario liquidatore di continuare ad avvalersi del personale in servizio per le attività propedeutiche alla gestione liquidatoria, il Dipartimento RU con la nota prot. n. 32631 del 25 ottobre 2017 ha comunicato all'Amministratore la possibilità di estendere il termine per il recupero delle somme pagate in eccedenza dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.


Al riguardo si rappresenta, comunque, che al 31 dicembre 2017 sono già stati recuperati circa 348.000,00 euro.

2.5 Il personale di cui al contingente appartenente al corpo militare, ex art. 5 comma 6 del decreto legislativo n. 178/2012.

Ad oggi l'Ente Strumentale alla CRI in L.C.A. non ha più in servizio personale appartenente al corpo militare. Infatti, il personale appartenente al corpo militare della CRI è transitato, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile dell'Ente Strumentale alla CRI.

Al riguardo come già illustrato nella relazione precedente, si ricorda che:

- come anticipato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 6807 del 29 marzo 2016, in data 05 luglio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 il D.P.C.M. del 25 marzo 2016, di cui all'art. 6 c. 1 del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.,


Il Capo Dipartimento
Risorse Umane
Dott.ssa Elisabetta...

recante i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

- con Determinazione n. 50 del 13.07.2016 l'Amministratore ha costituito un'unità di progetto a cui ha demandato il compito di procedere a redigere la proposta di determinazione per l'equiparazione tra i livelli del personale militare con quelli corrispondenti del ruolo civile dell'Ente in attuazione del summenzionato DPCM;
- con Determinazione n. 40 del 21.07.2016 il Capo Dipartimento Risorse Umane e ICT ha istituito, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 25 marzo 2016 ed in ragione della nota prot. 13994/U del 20.07.2016 dell'Ispettorato nazionale del Corpo Militare CRI (elenco del personale militare CRI in servizio continuativo), il ruolo ad esaurimento, nell'ambito del personale civile della CRI;
- con nota prot. n. 15888/U del 19 agosto 2016 il Presidente ha chiesto all'Ispettore Nazionale del Corpo Militare di formalizzare per il tramite dei centri di mobilitazione competenti, l'avvenuto congedo con decorrenza 21 luglio 2016, (ai sensi dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. e del DPCM 25 marzo 2016), del personale individuato con la citata nota prot. n. 13994/U del 20.07.2016 dell'Ispettorato Nazionale e con la citata Determinazione n. 40 del 21.07.2016 del Dipartimento RU e ICT;
- con Determinazione n. 45 del 19 agosto 2016, il Dipartimento RU e ICT ha inquadrato il personale transitato nel ruolo ad esaurimento;
- con determinazione n. 190 del 29 agosto 2016 del Trattamento Economico e Giuridico del Personale è stato predisposto quanto necessario per l'elaborazione degli stipendi e degli assegni *ad personam*,

Di tutta la procedura e degli atti adottati è stata data dettagliata comunicazione al Comitato dell'Ente.

Si ricorda inoltre che lo stesso D.P.C.M. 25 marzo 2016 è stato oggetto di ricorso da parte di un nutrito numero di ex militari (sono stati notificati 4 ricorsi proposti da complessivi 140 ex militari ricorrenti). Con detta impugnativa i ricorrenti chiedono l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, anche monocratiche, del D.P.C.M. 25 marzo 2016, pubblicato

Il Capo Dipartimento
Risorse Umane
Dott.ssa Elisabetta PACCAPELO

su G.U.R.I. Serie Generale n. 155 del 5 luglio 2016 recante: “*Criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo determinato [rectius: indeterminato] della associazione italiana della Croce Rossa*”. Fino ad oggi comunque il TAR ha negato l’istanza delle sospensive richieste.

Con nota del Ministero della Difesa Previmil MD GPREV REG 2016 0109306 del 13 luglio 2016 sono terminati i lavori della commissione deputata all’esame delle domande di accesso al contingente di cui all’art. 5 comma 6 del d.lgs. 178/2012 e s.m.i. e lo stesso è stato successivamente costituito con provvedimento n. 182 del 31 agosto 2016 dal Presidente Nazionale dell’Associazione, successivamente aggiornato con i provvedimenti n. 230 del 15 dicembre 2016, n. 7 del 18 gennaio 2017 e n. 39 del 27 marzo 2017.

Si precisa che anche il personale richiamato in servizio a seguito della costituzione del contingente con Ordine di Servizio dell’Ispettorato Nazionale del Corpo Militare n. 580 del 30 settembre 2016 è stato in servizio esclusivo (ai sensi dell’art. 5 comma 6) presso l’Associazione CRI fino al 31.12.2017. Atteso che l’Associazione aveva dichiarato di non poter procedere autonomamente ed atteso, come già detto, che le risorse finanziarie per il pagamento di detto personale, nei piani di riparto, di cui ai Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente del 4 luglio 2016 e del 22 settembre 2016 così come approvati dai Ministeri vigilanti, sono rimaste in capo all’Ente strumentale, l’Ente strumentale medesimo, giusta decisione del Comitato, dal 9 settembre 2016, per tutte le risorse immesse nel contingente del Corpo militare in servizio attivo, in linea con il d.lgs. 178/2012 ha elaborato i cedolini in nome e per conto dell’Associazione quale *service* svolto nell’ambito delle attività finalizzate a concorrere temporaneamente allo sviluppo dell’Associazione. Successivamente il Comitato dell’Ente strumentale nella 13ª Adunanza del 28 ottobre 2016, a parziale modifica dell’atto di indirizzo assunto il 9 settembre 2016, preso atto delle dichiarazioni dell’Associazione, ha diversamente disposto in merito al potere datoriale, distinguendo lo stesso in due fattispecie:

- il potere datoriale in ordine alla movimentazione del personale e al rispetto di tutti gli obblighi posti dal D.lgs. 81/2008 e smi, posto in capo all’Associazione della Croce Rossa Italiana;

- il potere datoriale in ordine agli adempimenti previdenziali e assicurativi (INAIL), posto in capo all'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, fermo restando l'obbligo in capo all'Associazione di comunicare all'Ente gli estremi necessari alla compilazione dei cedolini (presenze/assenze, giorni di malattia, etc.).

Rispetto a questo punto, e ad altri di complessa interpretazione, l'Amministratore ha ritenuto di richiedere un parere al Ministero della Difesa. In riscontro a detta richiesta l'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa con prot. n. M_DGUDCREG20160045890 del 27.12.2016, ha rappresentato all'Ente strumentale alla CRI, riflessioni che confermano quanto per ultimo deciso dal Comitato dell'Ente, ma stante la complessità della problematica lo stesso ha comunque ritenuto che sulle tematiche venisse acquisito l'avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato. Nelle more dell'acquisizione di detto avviso, a garanzia della copertura pensionistica e assicurativa del personale, l'Amministratore, con le determinazioni n. 88 del 15 novembre 2016, n. 90 del 18 novembre 2016 e n. 106 del 27 dicembre 2016, ha determinato di provvedere a quanto disposto dal Comitato dell'Ente.

Con nota in atti prot. n. 14766 del 8 maggio 2017 l'Avvocatura Generale dello Stato ha, poi, riscontrato la richiesta di parere con riferimento al potere datoriale e all'alimentazione del contingente di cui all'art. 5 commi 6 e 6 bis del d.lgs. n. 178/2012. L'Avvocatura Generale dello Stato di fatto concorda con l'operato dell'Amministrazione. In particolare richiamando la nota del Ministero della Difesa, supporta la separazione datoriale inquadrando siffatta funzione nella finalità, attribuita all'ESACRI dall'art. 2, c. 1 del decreto di riordino, di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione, mentre, per le altre competenze, conferma che, trattandosi di vicende strettamente collegate all'esecuzione delle prestazioni e al rispetto dei doveri gravanti sul lavoratore o all'esistenza stessa del rapporto di lavoro comunque intercorrente con l'Associazione, queste siano da ricondurre alla stessa Associazione.

Peraltro, si evidenzia che il Comitato dell'Ente nell'adunanza del 9 settembre 2016 ha deciso che il personale del contingente militare, ad esclusione di quello già in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, transitato nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile dell'Ente Strumentale alla CRI, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 178/2012 deve essere

posto in aspettativa con conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di richiamo in servizio attivo nel contingente.

A seguito di chiarimenti pervenuti in merito a quanto sopra, il Dipartimento RU con determinazione n. 290 del 22 giugno 2017, ha posto in aspettativa, ai sensi dell'art. 6 CCNL EPNE integrativo 1998/2001, ora per allora, con conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di richiamo nel contingente militare della CRI, il personale ex militare CRI a tempo indeterminato transitato il 21 luglio 2016 nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile dell'Ente strumentale alla CRI e successivamente immesso in servizio attivo nel contingente militare per effetto dei provvedimenti del Presidente Nazionale dell'Associazione. Alla data del 1° luglio 2017 erano 78 le unità di personale dipendente dell'Ente strumentale, in aspettativa ai sensi dell'art. 6 CCNL EPNE integrativo 1998/2001, inserite nel contingente di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. n.178/2012, e erano 186 le unità del personale richiamato non dipendente.

Come sopra detto, si precisa che l'Ente Strumentale, in linea con i decreti di riparto del Ministero dell'Economia e Finanze, ha sostenuto il costo dell'intero contingente secondo precise indicazioni del Comitato dell'Ente.

L'art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. prevede poi che il personale del contingente militare di cui allo stesso comma transiti “..... *nel ruolo civile della CRI e quindi dell'Ente alla data determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 e dalla predetta data è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6.*”. Al riguardo si rappresenta che il 14 luglio 2017 sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 163 è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro della Salute, del 9 giugno 2017, che ha fissato al 1° ottobre 2017 “ *la data per il transito nei ruoli del personale civile dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana del personale militare in servizio attivo del Corpo militare, che costituisce il contingente di cui all'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178...*”.

Come sopra detto con Determinazione n. 40 del 21.07.2016 il Capo Dipartimento Risorse Umane ha istituito, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 25 marzo 2016 ed in ragione della nota prot. 13994/U del 20.07.2016 dell'Ispettorato nazionale del Corpo Militare CRI (elenco del personale militare CRI in servizio continuativo), il ruolo ad esaurimento, nell'ambito del

personale civile della CRI e successivamente con Determinazione n. 45 del 19 agosto 2016, ha inquadrato il personale del corpo militare costituito dalle unità già in servizio continuativo nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile dell'Ente strumentale. Con determinazione n. 290 del 22 giugno 2017 ha posto in aspettativa gli stessi, ai sensi dell'art. 6 CCNL EPNE integrativo 1998/2001, ora per allora, con conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di richiamo nel contingente militare della CRI di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.

A seguito della pubblicazione del Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro della Salute, del 9 giugno 2017, il Dipartimento Risorse Umane, con determinazione n. 388 del 28 settembre 2017, ha poi disposto, con decorrenza 1° ottobre 2017 la cessazione dell'aspettativa, di cui alla determinazione n. 290 del 22 giugno 2017.

Inoltre, il sopra citato personale è stato inserito nel portale per la mobilità gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del medesimo Dipartimento del 24 luglio 2017, delle complessive n. 78 unità dipendenti dell'Ente strumentale, n. 61 sono state assegnate ad altra amministrazione con decorrenza dal 1° novembre 2017, n. 16 unità hanno rinunciato all'assegnazione, n. 1 unità è stata posta in quiescenza.

Restava, infine, da risolvere la posizione del personale non dipendente dell'Ente Strumentale, appartenente al contingente di cui all'art 5 comma 6 del d.lgs. n. 178/2012.

Al fine di dirimere la situazione, già con le note prot. 13344 del 10.03.2016 e prot. 17660 del 7 aprile 2016 questa Amministrazione aveva richiesto al Ministero della Difesa di convocare *"... con la massima consentita urgenza uno specifico incontro alla presenza dei Ministeri e dei Dipartimenti interessati ..."* in ordine alle attività amministrative successive alla costituzione del contingente stesso.

In particolare al punto 4 della predetta nota l'Ente strumentale alla CRI chiedeva *"..di confermare l'interpretazione letterale della norma data da questo Ente alla previsione di cui all'art. 5 comma 6 ultimo periodo ("il personale del Corpo Militare in servizio attivo di cui al presente comma transita nel ruolo civile della CRI e quindi dell'Ente alla data determinata con decreto del Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero della Salute e comunque*

non oltre il 31 dicembre 2017 e dalla predetta data è soggetto alle disposizioni di cui all'art.6") nel senso che la stessa si applichi alla totalità dei componenti il contingente di che trattasi".

Sulla questione è poi intervenuto anche il Dipartimento della Funzione Pubblica che con nota prot. 000911 del 4 maggio 2017 ha rappresentato che: *"Alla formazione del contingente del personale militare in servizio attivo del Corpo militare dovevano concorrere le due seguenti distinte categorie di cui, rispettivamente, all'articolo 5, comma 5, e all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, del d.lgs. 178/2012 fin dalla sua versione originaria e cioè:*

- il personale del Corpo militare costituito dalle unità in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato, per il quale non si pone alcuna questione in merito all'ammissibilità al passaggio ai ruoli civili e il conseguente accesso alle procedure di mobilità;*
- il personale del Corpo militare che, per effetto di richiami ai sensi dell'art. 1668 del codice dell'ordinamento militare, è in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è continuativamente e senza soluzione di continuità in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007, per il quale la questione deve porsi, perché con il passaggio ai ruoli civili e il conseguente accesso alle procedure di mobilità si determinerebbe implicitamente una stabilizzazione di rapporti a tempo determinato non inequivocabilmente prevista dalla norma".*

A riguardo l'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa con nota prot. D GUDC REG 2017 0019925 23-05-2017 ha precisato che *"... Per quanto attiene, invece, la questione dell'applicazione delle procedure previste dall'articolo 6, si rappresenta, preliminarmente che la materia in questione – ovvero la mobilità di personale in regime di diritto pubblico (quale quello militare, ancorché richiamato) – non è di stretta competenza di questo Dicastero. Nondimeno, non si può non evidenziare che il tenore letterale delle disposizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 6 del decreto di riordino (d.lgs. n. 178 del 2012) non escludono la categoria dei richiamati, ammessi previa selezione nel contingente di cui al comma 5, dell'articolo 5 dal proprio ambito applicativo".*

Il Ministero della Difesa ha rappresentato altresì che “... Nessuna esclusione per il personale di cui al comma 9, dell’articolo 6, è dunque prevista dalle procedure di tutela occupazione previste dal medesimo articolo 6” pertanto “Peraltro, giova evidenziare che la soggezione alle disposizioni di cui all’articolo 6 non comporta ipso facto la realizzazione di una stabilizzazione bensì il mero avvio a procedure di mobilità, e dal 1° gennaio di disponibilità che restano comunque dall’esito incerto”.

In proposito il Presidente dell’Ente Strumentale anche Presidente dell’Associazione CRI con lettera prot. 20527/2017 ha ritenuto che tutto il personale del contingente “... debba essere destinatario delle disposizioni previste dall’art.6 del decreto di riordino.” Con nota prot. n. 24580 del 4 agosto 2017 l’Amministratore dell’Ente Strumentale ha inviato una richiesta di parere ai Ministeri vigilanti chiedendo se il personale ex richiamato alla data del 1° ottobre 2017, dovesse transitare nei ruoli dell’Ente strumentale e prendere parte alle procedure di mobilità del personale dell’Ente, ai sensi dell’art.6 comma 5. Inoltre, nella stessa nota si è chiesto, se, ove non ricollocato in mobilità presso altra P.A. dalla Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 178/2012, detto personale dovesse essere “collocato in disponibilità ai sensi del comma 7 dell’articolo 33 e dell’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Stante l’approssimarsi del termine previsto dal Decreto del Ministro della Difesa, emanato di concerto con il Ministro della Salute, del 9 giugno 2017, che fissava al 1° ottobre 2017 la data per il transito nei ruoli del personale civile del personale che costituiva il contingente di cui all’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il Comitato dell’Ente con la deliberazione n. 67 del 25.09.2017 ha dato disposizione al Dipartimento Risorse Umane di provvedere all’inserimento nel ruolo civile dell’Ente Strumentale alla CRI, con decorrenza 1° ottobre 2017, di detto personale fatta salva la successiva revoca in autotutela del provvedimento qualora i pareri dei Ministeri dell’Economia e della Salute non fossero conformi a quanto deliberato con lo stesso provvedimento.

Pertanto, il Dipartimento RU, dovendo dare esecuzione al provvedimento del Comitato dell’Ente con speditezza nella considerazione dell’approssimarsi della data del 1° ottobre 2017, quale data per il transito del personale in servizio attivo nel contingente militare nei

ruoli civili dell'Ente Strumentale alla CRI, con la determinazione n. 389 del 29.09.2017 ha conseguentemente disposto che:

"1) in esecuzione della deliberazione del Comitato dell'Ente Strumentale alla CRI n. 67 del 25 settembre 2017, il personale militare in servizio attivo nel contingente militare CRI di cui all'art. 5, comma 6 del D.lgs. 178/2012 e s.m.i., così come individuato nei provvedimenti del Presidente Nazionale dell'Associazione n. 182 del 31.08.2016, n. 230 del 15.12.2016, n. 7 del 18.01.2017 e n. 39 del 27.03.2017, per il quale è stata aperta una posizione economica presso l'Ente, transita a decorrere dal 1° ottobre 2017 nel ruolo civile dell'Ente Strumentale alla CRI;

2) di dare atto, stante i ristretti tempi per l'attuazione della sopra richiamata delibera del Comitato dell'Ente, che con successivo provvedimento saranno attribuiti al personale già in servizio attivo nel contingente militare, per il quale non vi sia già provveduto, i profili professionali, nonché le posizioni economiche e giuridiche spettanti nel ruolo civile del personale dell'Ente in applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 178/12 e s.m.i., dei relativi decreti attuativi e delle disposizioni interne all'Ente, tenuto conto che trattasi di primo inquadramento nei ruoli civili dell'Ente;

3) le competenze stipendiali corrisposte al personale inquadrato a far data dal 1° ottobre 2017 per la prima volta nei ruoli civili del personale dell'Ente, fino alla conclusione dei procedimenti di definitivo inquadramento ad opera dei competenti uffici del Servizio Trattamento Economico del Personale, sono liquidate in via provvisoria salvo recupero o conguaglio ai sensi dell'art. 172 della legge 312/80;

4)il presente provvedimento è adottato in via provvisoria, per quanto rappresentato in premessa."

L'Amministratore dell'Ente, con nota prot. 0029500 del 04.10.2017, ha integrato i quesiti già formulati all'Avvocatura Generale dello Stato con note prot. 0060207 del 28.12.2016, prot. n. 0016607 del 23.05.2017, prot. 0027021 del 08.09.2017 e prot. 0027548 del 13.09.2017, anche sulla problematica connessa all'attribuzione a detto personale, all'atto dell'iscrizione nel ruolo civile dell'Ente, dell'assegno "ad personam" riassorbibile, in caso di adeguamenti retributivi,

quale differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi, la cui applicazione non è espressamente prevista per tale categoria di personale nelle previsioni normative contenute nel d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., nonché la questione relativa al riconoscimento agli stessi della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A), non corrisposta a titolo cautelativo.

Successivamente il Dipartimento RU, con la determinazione n. 400 del 18.10.2017, in ordine agli adempimenti connessi al transito nel ruolo civile dell'Ente strumentale alla CRI del personale di cui all'art. 6, comma 9, ultimo periodo del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. ha, tra l'altro, disposto: *"... di dare, comunque atto che, nelle more che l'Avvocatura Generale dello Stato si esprima nel merito sui vari quesiti posti dall'Ente in relazione alle rilevate questioni di criticità del personale militare che era in servizio attivo nel contingente, ed in attesa che il Comitato dell'Ente, nel prendere atto dei pareri del Ministero dell'Economia e della Salute, con proprio provvedimento ritenga superata la riserva di cui al dispositivo della deliberazione n. 67 del 25.09.2017, relativa alla possibilità di successiva revoca in autotutela della stessa qualora i pareri dei Ministeri dell'Economia e della Salute non fossero stati conformi a quanto deliberato con il richiamato provvedimento, gli inquadramenti del personale di cui al presente provvedimento sono adottati in via provvisoria e che con successivo provvedimento sarà determinato l'esatto inquadramento giuridico ed economico del personale di cui al punto 2)".*

Con nota prot. n. ULM_PF 0002110 del 25.10.2017 l'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha, poi, trasmesso le valutazioni espresse dal Dipartimento della Funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico – Servizio per le assunzioni e la mobilità – in riscontro alla nota prot. n. 0029035 del 29/09/2017 dell'Amministratore dell'Ente. Con detta nota il Servizio per le assunzioni e la mobilità del Dipartimento della Funzione pubblica rimetteva ogni valutazione finale al Ministero della Difesa e della Salute paventando eventuali difficoltà nel recuperare risorse per finanziare la mobilità a seguito dell'inserimento delle 185 unità di personale ex richiamato (1 unità in quiescenza dal 1° novembre 2017).

Il Capo Dipartimento
Risorse Umane
Dott.ssa Elisabetta PACCAPELO

L'Amministratore con nota prot. 0035451 del 10/11/2017, ha evidenziato che, salvo avviso contrario dei Ministeri competenti, l'Ente non poteva non inserire il personale richiamato tra il personale destinatario dei processi di mobilità atteso che detto personale era iscritto dal 1° ottobre 2017 nei ruoli civili dell'Ente ai sensi del D.M. del 9 giugno 2017 del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro della Salute.

Il Ministero della Difesa con nota prot. M-D- GUDC REG2017 0042932 08-11-2017, ha chiarito: *"... che nessuna obiezione è stata mai sollevata da parte dei previsti organi di controllo in merito ai diversi provvedimenti attuativi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 178 del 2012. Provvedimenti –adottati su proposta del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro della salute e della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione - che hanno sempre previsto la presenza del personale richiamato in seno al contingente del Corpo militare volontario."* Rispetto, invece, alle preoccupazioni finanziarie, lo stesso Ministero ritiene che sebbene comprensibili *"dovrebbero ritenersi comunque assorbite dalla clausola finanziaria di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 178 del 2012. L'Ufficio, pertanto, ritiene che si possa procedere all'applicazione della disciplina in commento e che, in alternativa, ove ritenuto indispensabile da parte delle competenti articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, si possa provvedere alla conseguente riduzione delle facoltà assunzionali già autorizzate – ma non realizzate – nei confronti delle amministrazioni che risulteranno destinatarie delle unità di personale in oggetto."*

In merito al personale iscritto con riserva nei ruoli civili dell'Ente Strumentale alla CRI in data 1° ottobre 2017, il Dipartimento della Funzione pubblica - Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico – Servizio per le assunzioni e la mobilità con la nota prot. n. DFP 0068655 P-4.17.1.7.3 del 28.11.2017 con oggetto "Procedure di mobilità di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e s.m.i. ha comunque chiarito che: *"[...] dagli approfondimenti svolti sia il Ministero della difesa (nota del 23 maggio 2017, n. 16549), sia il Ministero della salute (nota del 29 settembre 2017, n.5048) hanno ritenuto che anche il suddetto personale dovesse transitare nei ruoli dell'ESACRI. Alla luce di quanto sopra, l'Ente strumentale alla croce rossa italiana, con mail del 17 novembre 2017, ha dato comunicazione allo scrivente ufficio che il personale del corpo militare Cri di cui all'art. 5, comma 6. Del d.lgs. 178/2012, con*

determinazione dipartimentale n. 389 del 29 settembre 2017, in esecuzione della delibera n. 67 del 25 settembre 2017, è transitato nel ruolo civile dell'ESACRI con decorrenza 1° ottobre 2017 e che nei riguardi di tale personale, nelle more del recepimento di un parere richiesto, tra l'altro, anche all'Avvocatura dello Stato, sono stati adottati i relativi inquadramenti provvisori."

Con deliberazione n. 98 del 22 dicembre 2017 il Comitato dell'Ente Strumentale alla CRI ha preso atto dei pareri del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute, del Ministero della Difesa e del Ministero della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione sostanzialmente conformi a quanto adottato dal medesimo Comitato con deliberazione n. 67 del 25 settembre 2017 ed ha pertanto confermato la stessa superandone la riserva.

Inoltre con la citata deliberazione n. 98/2017 del Comitato dell'Ente Strumentale è stata approvata la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Ente strumentale e Associazione, ai sensi dell'art. 23 bis comma 7 del d.lgs. n. 165/2001 per l'impiego presso l'Associazione dal 1° gennaio 2018 del personale inserito in primo inquadramento alla data del 1° ottobre 2017 nel ruolo del personale civile dell'Ente.

Con determinazione n. 791 del 28 dicembre 2017 il Dipartimento RU ha recepito la sopra citata deliberazione n. 98 del 22 dicembre 2017 del Comitato dell'Ente Strumentale alla CRI, con la quale è stata superata la riserva di cui alla deliberazione n. 67 del 25 settembre 2017.

Inoltre, considerata la nota prot. n. 39721 del 18 dicembre 2017 del Presidente Nazionale dell'Associazione con la quale è stato trasmesso l'elenco aggiornato e corretto del personale appartenente al contingente militare CRI transitato nel ruolo civile dell'Ente alla data del 1° ottobre 2017, così come elaborato dall'Ispettorato del Corpo Militare CRI, attestante il grado rivestito dagli stessi all'atto del congedo determinato il 30 settembre 2017, con la citata determinazione n. 791 del 28 dicembre 2017 il Dipartimento RU ha rettificato ed integrato la determinazione n. 400 del 18 ottobre 2017 del medesimo Dipartimento.

Peraltro, considerato che non si era conclusa entro l'anno 2017 la mobilità presso altri enti del personale transitato provvisoriamente in primo inquadramento il 1° ottobre 2017, il Presidente dell'Associazione CRI, con la nota prot. n. 31426/U del 06/12/2017, aveva rappresentato

l'esigenza che detto personale potesse continuare ad essere temporaneamente utilizzato dall'Associazione medesima ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7 del decreto legislativo 165/2001 per supporto alle strutture del Corpo Militare fino al 28 febbraio e comunque fino al trasferimento in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni, con totale rimborso degli oneri a carico dell'amministrazione da parte dell'Associazione CRI. Pertanto, in data 1 gennaio 2018, n. 147 unità sono state impiegate temporaneamente dall'Associazione medesima, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7 del decreto legislativo 165/2001, nelle more del perfezionamento delle procedure di mobilità da parte della Funzione Pubblica.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, 14° capoverso del d.lgs. n. 178/2012 s.m.i. con decorrenza 1° gennaio 2018 sono, altresì, state collocate in disponibilità n. 32 unità che non hanno fornito il consenso ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7 del decreto legislativo 165/2001 per l'impiego temporaneo presso l'Associazione (così come anche rappresentato dal Ministero della Difesa con il richiamato parere prot. n. M-D GUDC REG2017 0019925 del 23-05-2017, in atti prot. n. 0016549 del 23.05.2017, a valere sul finanziamento già assegnato all'Ente Strumentale CRI, e specificato nella deliberazione n. 98 del 22 dicembre 2017 del Comitato dell'Ente Strumentale alla CRI), mentre n. 2 unità sono transitate in comando presso altra amministrazione.

Dal 1° aprile 2018 anche i militari ex richiamati di cui all'art. 5 comma 6 d.lgs. 178/2012 sono stati ricollocati dalla Funzione Pubblica presso altre Pubbliche Amministrazioni.

Il Capo Ufficio
Risorse Umane
Dott.ssa Elisabetta PACCAFIO

Capitolo 3. Le risorse patrimoniali

3.1 Le novità normative in materia di gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Come detto in premessa, nel corso dell'anno 2017 la materia di che trattasi è stata caratterizzata da due importanti novità normative:

1. D.L. 148 del 16 ottobre 2017 convertito con modificazioni in Legge 4 dicembre 2017, n. 172 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili".
2. Decreto del Ministero della Salute dell'1 agosto 2017, registrato dalla Corte dei conti il 20/11/2017, concernente i rapporti attivi e passivi della CRI, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 20 settembre 2012, n. 178.

Com'è noto, la questione del patrimonio è centrale nelle procedure del decreto di riordino. In particolare i beni pervenuti attraverso negozi giuridici modali e, quindi, vincolati ad un determinato utilizzo, dovevano già essere trasferiti all'Associazione, ma la mancanza di chiarezza normativa, come rilevato anche dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha reso impossibile procedere a detti trasferimenti di proprietà. Ugualmente dicasi per i beni mobili (ad es. i mezzi di soccorso). Infatti dagli approfondimenti effettuati potevano emergere procedure onerose e carichi fiscali non considerati in fase di emanazione del decreto legislativo e, pertanto, non corrispondenti alla *ratio* della norma.

La normativa vigente in materia, comma 1 dell'articolo 4 del D.lgs. n. 178/2012 s.m.i. prevede che: *"1. Il Commissario e successivamente il Presidente Nazionale, fino al 31 dicembre 2015, con il parere conforme di un comitato nominato con la stessa composizione e modalità di designazione e nomina di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) nonché, dalla predetta data fino al 31 dicembre 2017, l'Ente:*

a) redigono, almeno entro il 31 dicembre 2015, e di seguito aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso della CRI, nonché elaborano e aggiornano un piano di valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti

accumulati anche a carico di singoli comitati, con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013;

b) identificano i beni immobili, non pervenuti all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso, fino alla definizione della posizione debitoria;

c) dismettono, nella fase transitoria e in deroga alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilità degli enti pubblici non economici, nei limiti del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013, gli immobili pervenuti alla CRI, a condizione che non provengano da negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione;

d) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e concedono in uso gratuito, con spese di manutenzione ordinaria a carico dell'utente, alla medesima data quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali;

e) compiono le attività necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;

f) esercitano la rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari;

g) restituiscono, sentite le amministrazioni pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;

h) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4”.

Tale disciplina, come sopra rappresentato, ha formato oggetto di uno specifico intervento legislativo che ha definitivamente risolto la problematica delle modalità di trasferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare dall'Ente all'Associazione CRI.

Infatti, la prima novità riguarda l'entrata in vigore del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017 convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", il quale all'articolo 16, nel modificare gli artt. 4 e 8 del citato decreto di riordino di cui al D.lgs. n. 178/2012, ha introdotto successivamente all'articolo 4, comma 1 del medesimo decreto n. 178 il seguente comma 1-bis *"l' Ente individua con proprio provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producendo gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione , nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione"* , e all'articolo 8, comma 2 del medesimo decreto di riordino, il primo periodo è' sostituito dal seguente : *«..... Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa.»*.

Tale novità legislativa ha consentito all'Ente strumentale alla CRI di avviare, a partire dal mese di ottobre del 2017, tutte le verifiche e le procedure dirette ad attuare la citata normativa, mediante l'approvazione, sulla base delle richieste formalizzate dalla stessa Associazione con il Provvedimento n. 122 del 27/10/2017 a firma del Presidente, delle delibere del Comitato dell'Ente finalizzate, da un lato, ad individuare gli immobili da trasferire all'Associazione CRI in quanto ritenuti dalla medesima necessari per i fini istituzionali e statutari e gli immobili provenienti da negozi giuridici con vincolo modale e, dall'altro, a definire il patrimonio immobiliare destinato, a decorrere dall'1/1/2018, alla gestione liquidatoria.

Tali adempimenti sono stati attuati con l'approvazione del Comitato dell'Ente delle Delibere n. 75 del 27/10/2017 e n. 91 del 15/12/2017 concernenti una prima e una seconda ricognizione degli immobili dell'ente provenienti da negozi giuridici con vincoli modali, da trasferire in proprietà alla medesima Associazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e s.m.i. Successivamente sono state adottate dal Comitato dell'Ente le Delibere n. 80, n. 85 e n. 99 rispettivamente del 17/11/2017, 27/11/2017 e 22/12/2017 concernenti una prima, una seconda e una terza ricognizione degli immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione CRI da trasferire in proprietà alla medesima, ai sensi della suindicata normativa. Tali Delibere valgono come titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei cespiti immobiliari trasferiti, nonché determinano l'autorizzazione all'Ente a discaricare dal conto del Patrimonio immobiliare il valore dei cespiti ceduti, ai sensi del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.; sulla tematica il Collegio dei Revisori dei Conti nei verbali n. 21 del 15/12/2017 e n. 1 del 12/1/2018 "... *prende atto senza osservazioni*" dei predetti atti deliberativi.

L'altra novità riguarda la tanto attesa emanazione del decreto del Ministero della Salute dell'1 agosto 2017, registrato dalla Corte dei conti il 20/11/2017, concernente i rapporti attivi e passivi della CRI, a norma dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 20 settembre 2012, n. 178. Anche in questo caso si è proceduto a dare attuazione al citato decreto mediante l'approvazione di due delibere da parte del Comitato dell'Ente.

3.2 La consistenza patrimoniale.

Alla data del 1° gennaio 2018 a seguito dell'approvazione del D.L. 148/2017 convertito con modificazioni in L. 172/2017 il patrimonio immobiliare complessivo era costituito da complessivi 1.479 cespiti immobiliari per un valore patrimoniale di euro 164.051.632,56 e un valore catastale di euro 279.264.685,98 di cui:

a) n. 504 cespiti immobiliari per un valore patrimoniale di euro 18.877.365,02 e un valore catastale di euro 79.208.807,39, che permangono nel patrimonio immobiliare dell'ESACRI e nella gestione liquidatoria a decorrere dall'1/1/2018.

b) n. 975 cespiti immobiliari già trasferiti e in corso di trasferimento, in proprietà, all'Associazione CRI, in attuazione della suindicata normativa e delle delibere adottate dal Comitato dell'Ente di cui al precedente paragrafo. Il valore patrimoniale di detti cespiti è di euro 145.174.267,54 mentre quello catastale ammonta ad euro 200.055.878,59, comprensivi di quelli ritenuti necessari all'Associazione CRI ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali della stessa, di cui una quota rilevante concessa in comodato d'uso gratuito alla Associazione (n. 831 cespiti), e altra quota costituita da immobili pervenuti da negozi giuridici con vincolo modale (n. 144 cespiti).

Nell'ambito dei cespiti di cui al punto b), sono ricompresi i 130 cespiti immobiliari (41 immobili) rientranti nel vigente piano di alienazione per un valore patrimoniale complessivo di euro 14.623.704,80, un valore catastale di euro 57.203.250,13 e un valore di mercato/periziato di euro 67.208.471,01, e n. 137 cespiti immobiliari con locazioni attive per un valore patrimoniale di euro 4.248.130,4 e un valore catastale di euro 22.125.930,21.

Una delle criticità che ha caratterizzato soprattutto il secondo semestre 2017 in materia di gestione del patrimonio immobiliare è stata la problematica relativa all'esistenza o meno di vincoli modali riguardanti alcuni cespiti immobiliari. In merito, il Dipartimento Patrimonio ha presentato istanza di parere all'Avvocatura Generale dello Stato che con la nota n. CT 6746/17 Sez. V del 13 luglio 2017 ha precisato che *"... i beni devoluti ad una specifica unità territoriale della CRI senza impressione di vincoli di destinazione, in cui l'apertura delle successioni sia avvenuta anteriormente alla privatizzazione dell'Ente, non si è in presenza di un negozio modale, essendo in presenza di un testamento recante la sola disposizione principale, di istituzione di erede o di legatario, senza imposizione di attività accessorie, suscettibile di ridurre o limitare il valore del lascito, a carico del beneficiario da eseguire per conservare il bene acquistato a titolo gratuito. Per propria natura l'adempimento del modus comporta una limitazione dell'attribuzione patrimoniale e non anche una sua eliminazione, che si determinerebbe in caso di successivo trasferimento del bene in favore di altro soggetto"*.

Nessun problema pare porsi per i beni oggetto di delazioni testamentarie accettate anteriormente al processo di privatizzazione dell'Ente. Infatti tenuto conto che in passato la Croce Rossa Italiana si atteggiava come soggetto giuridico con un'unica personalità, anche a fronte di disposizioni testamentarie riferite a strutture territoriali della CRI, la delazione ereditaria non poteva che operare in favore della CRI, l'unica a possedere la capacità di accettare l'eredità e di acquistare in tal modo i beni trasferiti dal *de cuius*, intendendosi per l'effetto la delazione in favore della struttura territoriale come delazione in favore dell'organo della CRI e, quindi della CRI stessa. Per i beni oggetto, invece, di delazioni testamentarie riferite alle strutture territoriali della CRI, già efficaci (per apertura della successione) alla data della privatizzazione dell'Associazione (avviata il 1.1.2014 ex art. 1 bis cit.) e non ancora accettate a tale data, si pone il problema di verificare se il processo di trasformazione dei Comitati Provinciali e di riordino della CRI abbia influito sull'individuazione del beneficiario della disposizione testamentaria. Difatti ai sensi dell'art. 2 d.lgs 178/12 la CRI pubblica non si è estinta con successione universale in favore dei Comitati periferici, ma soltanto è stata riordinata, assumendo dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione la denominazione di "Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana", mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico. Su tali questioni l'Avvocatura Generale dello Stato, ha ritenuto che *"... i Comitati provinciali e locali non possono ritenersi ...successori a titolo universale della CRI anche perché trasformati in persone giuridiche private in data 1.1.2014, quando ancora la CRI pubblica non aveva neanche modificato denominazione in ESACRI, a dimostrazione di come non possa ritenersi successore universale un soggetto costituito quando ancora l'ente originario non era neanche riordinato..". Non si può, pertanto, ritenere trasferito il diritto di accettazione dell'eredità alle nuove associazioni private facendo leva sul disposto di cui all'art. 1 bis comma 2 D.Lgs n. 178/12 secondo cui "I comitati locali e provinciali, costituiti in associazione di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo,....."* tenuto conto che tale previsione si riferisce genericamente alla successione dei rapporti attivi e passivi e non alla successione dei beni mobili o immobili, invece regolata dall'art. 4 d.lgs. n. 178/12 che, imponendo il loro successivo trasferimento all'Associazione ex

art. 4 comma 1, lett. d), d.lgs. n.178/12, presuppone la permanenza in capo alla medesima Associazione CRI dei beni acquistati in via testamentaria.

Pertanto l'Ente strumentale sulla base del citato parere dell'Avvocatura ha completato la ricognizione degli immobili provenienti da vincolo modali e ciò ha consentito l'approvazione delle delibere citate al primo paragrafo della presente Relazione.

Ulteriore criticità è rappresentata dalle diverse richieste ~~ehe sono~~ pervenute dalla medesima Associazione CRI di escludere alcuni immobili dal vigente Piano di alienazione determinando una notevole riduzione del valore complessivo dello stesso e successivamente al 1 gennaio 2018 una minore quantità di attivo per la liquidazione coatta amministrativa.

Com'è noto, l'alienazione del patrimonio immobiliare della CRI è stata deliberata dal Comitato per la predisposizione degli atti di gestione del patrimonio della Croce Rossa Italiana (art. 4, comma 1 del d.lgs. 28 settembre 2012 n 178 e DM Salute 13.03.2013), il quale, nelle diverse sedute che si sono tenute a partire dall'anno 2013, ha formalizzato l'intendimento di procedere alla vendita del medesimo patrimonio immobiliare mediante l'approvazione di un apposito Piano di alienazione, finalizzato principalmente al ripiano dell'indebitamento pregresso della medesima CRI.

Nell'ambito di detto Piano di alienazione sono inclusi la sede storica e di rilevante pregio della CRI di via Toscana n. 8 e n. 12 (valore di perizia € 30.420.000,00), nonché il complesso immobiliare sito presso la località di Jesolo (Venezia) (valore di perizia euro 12 milioni), attualmente utilizzato dal Comitato CRI del Veneto e per il quale l'Ente e l'Associazione stanno definendo le modalità per l'affitto agevolato a far data dall'1 gennaio 2018.

Il Dipartimento Patrimonio, in questi ultimi due anni, si è attivato al fine di aggiornare il Piano di alienazioni, inserendo ulteriori cespiti immobiliari appartenenti al patrimonio dell'Ente.

3.3 I proventi derivanti dai beni alienati – anni 2012/2017.

Nell'anno 2017 sono state espletate aste per un totale di 27 cespiti, gestite dal Consiglio Nazionale del Notariato in virtù di un protocollo stipulato nel corso dell'anno 2013 e

rinnovato nel 2017. I proventi derivanti dagli immobili alienati dell'ESACRI ammontano a complessivi euro 9.105.057,33 come si evince dalla tabella sottostante:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VENDITE 2017

PROPRIETA'	IMPORTO
Cuvio (VA) Via Cabiaglio n. 4	€ 5.000,00
Ravenna - via Circonvallazione al Molino n. 5	€ 113.724,00
Milano - Via S. Rita da Cascia n. 10	€ 4.500,00
Roma - Via Ostiense 127	€ 8.800.000,00
Cureggio (NO)	€ 6.333,33
Alessandria - C.so Romita 79	€ 175.500,00
	TOTALE € 9.105.057,33

Nell'arco temporale 2012/2017 il totale introitato a seguito della dismissione del patrimonio immobiliare è stato di euro 24.657.897,70 come risulta dalla sottostante tabella:

Anno	Totale introitato (in euro) a seguito dismissione patrimonio immobiliare
2012	1.219.661,45
2013	1.412.280,00
2014	2.526.940,00
2015	694.139,92
2016	9.699.819,00
2017	9.105.057,33
TOTALE	24.657.897,70.

Grande rilevanza nelle procedure pubbliche di vendita avviate nel corso dell'anno 2017 ha assunto l'alienazione del complesso immobiliare di via Ostiense n. 127 che è avvenuta mediante asta pubblica gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato aggiudicata all'Università Roma TRE.

L'Ente ha approvato un nuovo Regolamento interno finalizzato a semplificare le procedure di alienazione del citato patrimonio immobiliare. Il medesimo regolamento disciplina le alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile di proprietà dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e s.m.i. e dalla normativa vigente in materia.

Le finalità che l'Amministrazione dell'Ente ha inteso perseguire con il citato regolamento sono la semplificazione dei procedimenti di alienazione dei beni di proprietà dell'Ente nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, e valorizzazione del patrimonio dell'Ente e il rafforzamento dell'attività di programmazione delle medesime alienazioni.

Nel corso del secondo semestre 2017, l'Ente si è avvalso della possibilità dei benefici del d.lgs. 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, art. 20, comma 4-quater che integra l'art. 11-quinquies, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, il c.d. "*decreto sblocca Italia*", con gli interventi nella predetta procedura del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) e dell'Agenzia del Demanio. In merito, si è intensificato il rapporto e il confronto con la medesima Agenzia del Demanio al fine di attuare il Piano di alienazione del patrimonio dell'ESACRI. È pervenuta all'Ente un'offerta economica da CDP SGR per l'acquisto della sede di via Toscana per un ammontare pari ad euro 16.080.000,00. Tale proposta sottoposta al Comitato dell'Ente è stata respinta anche in considerazione che il predetto immobile è stato periziato dall'Agenzia delle Entrate per un valore pari ad euro 30.080.000,00.

3.4 I beni mobili e i veicoli CRI di cui all'art. 4, comma 1, lett.b), del d. lgs. n. 178/2012.

Con la Delibera n. 63 del 9 settembre 2016 il Comitato dell'Ente ha approvato la consistenza totale dei veicoli CRI e, in attesa dell'emanazione del suindicato decreto ministeriale, la medesima delibera n. 63, agli ultimi due punti, ribadiva inoltre, *“di prendere atto che per tutti i mezzi ... in uso all'Associazione nonché ai Comitati Territoriali, in data 30.6.2016 sono state emesse le polizze relative alla Flotta R.C.A: parco veicoli, dalla Generali Italia Assicurazioni SPA intestate a nome dell'Associazione CRI e dei Comitati Territoriali che rispondono direttamente a tutti gli effetti di legge dell'utilizzo. L'Associazione nazionale e i Comitati Territoriali saranno responsabili delle future coperture assicurative e delle revisioni di legge, nelle more dell'effettivo trasferimento in proprietà.... Di prendere atto che alla data del 1.9.2016 la gestione e le competenze dell'Ufficio Centrale di Motorizzazione dell'Ente sono state trasferite alla Associazione come da verbale passaggio di consegna che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale”*

In attuazione della suindicata Delibera n. 63/2016, con Verbale dell'1.9.2016, il Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio e l'Associazione Nazionale CRI, sancivano il passaggio della gestione dell'Ufficio Motorizzazione Centrale dell'ESA CRI all'Associazione nazionale della Croce Rossa Italiana con decorrenza 1.9.2016, con la relativa documentazione e materiale trasferiti a seguito delle procedure e delle operazioni di inventario elencati nello stesso verbale.

Con la nota prot. n. 0028183 del 21/09/2017 condivisa con l'Associazione CRI il Dipartimento P.A.T, dando attuazione a quanto previsto nella delibera del Comitato dell'Ente n. 40 del 14 giugno 2017, avente come oggetto *“Indirizzo per il comodato degli automezzi dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana”*, impartiva direttive e forniva, tra l'altro alcune indicazioni e chiarimenti in merito ai mezzi e ai veicoli CRI utili allo svolgimento delle attività istituzionali che erano stati oggetto di comodato d'uso o, comunque, usati in concessione temporanea d'uso da parte dei Comitati territoriali APS.

L'ESACRI ha ritenuto di avviare, mediante il diretto coinvolgimento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, una prima ricognizione dei veicoli ed automezzi CRI necessari al perseguimento dei fini statutarî e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse

pubblico dell'Associazione ai fini di un primo trasferimento in proprietà alla medesima Associazione, nel rispetto di quanto previsto dalla predetta disciplina legislativa. Con le note nn. prot 31782 del 20/10/2017, 31848 del 20/10/2017 e 31902 del 20/10/2017 il Dipartimento P.A.T ha avviato la prima ricognizione dei veicoli ed automezzi CRI rientranti nel patrimonio mobiliare dell'ESACRI da trasferire in proprietà all'Associazione in quanto utilizzati per il perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico della medesima Associazione, in attuazione della suindicata disciplina legislativa.

Con la nota di riscontro dell'Associazione CRI prot. n.27877/U del 27/10/2017 il Presidente Nazionale, trasmetteva l'elenco dei mezzi immatricolati CRI sino al 31 dicembre 2015, nonché gli automezzi acquistati dai Comitati privatizzati dall'1 gennaio 2014 ex art. 1bis, comma 1 del d.lgs. n. 178/2012 ed immatricolati CRI sino al 31 dicembre 2015, in dotazione all'Associazione e ai Comitati territoriali CRI.

Pertanto, in ottemperanza all'art. 16 del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017 convertito in L. 172/2017 che ha introdotto una modifica ed un'integrazione al medesimo decreto legislativo n. 178/2012, laddove successivamente all'articolo 4, comma 1 del medesimo ha inserito il seguente comma 1-bis *“l' Ente individua con proprio provvedimenti i beni mobili e immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producendo gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione , nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione” ; e, all'articolo 8, comma 2 del medesimo decreto di riordino, il primo periodo è' sostituito dal seguente«..... Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa.»* il Comitato dell'Ente nella seduta del 27/10/2017 ha approvato la delibera n. 76 concernente *“prima ricognizione dei veicoli ed automezzi CRI rientranti nel patrimonio mobiliare dell'ESACRI necessari ai fini statutari e*

allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione CRI da trasferire in proprietà alla medesima, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)" a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" e dell'articolo 16 del decreto legge n.148 del 16 ottobre 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili".

Con delibera n. 87 del 15.11.2017 il Comitato nell'integrare la precedente Delibera n. 76/2017, ha previsto che l'Associazione Nazionale della Croce Rossa Italiana subentrasse nella vigente Convenzione stipulata con la Società Autostrade SPA, in materia di esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale dei veicoli e dei automezzi CRI, in attuazione dell'articolo 373 del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495, aggiornato con le modifiche apportate dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dal decreto legge 24 giugno 2014, 920, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Inoltre, la predetta Delibera n. 87 ha precisato che, relativamente allo Stato patrimoniale riguardante il Rendiconto generale del Comitato Centrale e Consolidato della CRI - anno 2013 - la consistenza totale dei veicoli e degli automezzi CRI rientranti nel patrimonio mobiliare della CRI alla data del 31/12/2013, era di € 252.830.470,56 suddivisa tra Comitato Centrale, Strutture Decentrate Regionali e Comitati Provinciali e Locali. La predetta consistenza, a seguito delle variazioni effettuate negli anni 2014/2015/2016 e degli ammortamenti dello stesso periodo, nello Stato patrimoniale relativo al Rendiconto Generale del Comitato Centrale CRI e Consolidato della CRI - anno 2016 è pari ad € 48.448.928,47.

Le citate Delibere n. 76 e n. 87 sono state successivamente sottoposte al controllo del Collegio Unico dei Revisori dell'ESACRI il quale con Verbale n. 21 del 15/12/2017 "*ne prende atto senza osservazioni*";

Con la Delibera n. 81 del 17/11/2017 il Comitato dell'Ente ha individuato, quale prima ricognizione di applicazione della citata disciplina legislativa, i beni mobili dei Comitati Provinciali e Locali CRI presenti, alla data del 31/12/2013, nello Stato patrimoniale nell'ambito del Rendiconto Generale Consolidato della Croce Rossa Italiana - anno 2013 -

per un importo totale di € 25.567.988,60 che, a seguito delle variazioni effettuate negli anni 2014/2015/2016 e degli ammortamenti effettuati nello stesso periodo, nello Stato patrimoniale relativo al Rendiconto Generale Consolidato della CRI - anno 2016 è pari ad € 13.940.610,48.

I beni mobili sono costituiti da: arredamento e dotazione delle unità e degli uffici; libri e pubblicazioni, (software); impianti ed attrezzature, (hardware); materiale di casermaggio; materiale equipaggiamento e vestiario; materiale sanitario e medicinali, necessari al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione CRI, Comitati Territoriali APS.

Le successive Delibere n.90 e n. 100 del Comitato dell'Ente adottate nelle sedute del 15/12/2017 e del 22/12/2017 hanno, infine, approvato le ulteriori ricognizioni concernenti i beni mobili presenti alla data del 31/12/2015 da trasferire in proprietà ai Comitati Regionali CRI e al Comitato Centrale dell'Associazione CRI.

3.5 Gli Archivi della CRI.

Relativamente agli archivi con delibera n. 39 del 14 giugno 2017 veniva ribadita l'assunzione di responsabilità nei confronti degli archivi in capo all'Associazione nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministero della Salute di cui all'art. 3 comma 4 del d.lgs. 178/2012 e s.m.i. In particolare si ribadisce quanto già disposto nella c.d. prima circolare del Presidente Nazionale prot. 97800/15 del 31 dicembre 2015 evidenziando che *".....è fatto divieto di distruggere, suddividere, sottoporre a scarto o trasferire le risorse d'archivio su supporto cartaceo presenti nelle sedi dei Comitati. Parimenti è fatto divieto di distruggere o asportare dalla sede del Comitato risorse d'archivio in formato elettronico"*. Con la predetta delibera, viene, altresì, dato mandato al Dipartimento Patrimonio, Anticorruzione e Trasparenza di porre in essere tutte le iniziative necessarie affinché non venga distrutto o disperso il patrimonio archivistico della Croce Rossa Italiana prezioso per la storia stessa del Paese impartendo tutte le necessarie disposizioni anche in collaborazione con le Soprintendenze archivistiche.

A riguardo, come noto in data 1.12.2017 è stato trasmesso alla CRI il decreto del Ministro della Salute 2 agosto 2017 concernente i rapporti attivi e passivi della CRI, a norma

dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 178/2012. Detto decreto all'art. 2 lett. h) prevede che l'Associazione succede nei rapporti attivi e passivi relativi *"..... ai complessi archivistici prodotti dalla Croce Rossa Italiana, a cui si applicano le norme dettate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" con particolare riguardo agli articoli 13, 20,21,30. In particolare all'Associazione è trasferito l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione degli archivi;..."*.

3.6. I Rapporti attivi e passivi.

A riguardo si evidenzia che, il decreto concernente i rapporti attivi e passivi emanato dal Ministro della Salute ai sensi dell'art.3, comma 4 del d.lgs 178/2012 s.m.i. ha consentito di dare concreta attuazione alla predetta normativa. Infatti, con le due delibere n. 88 e n. 101 adottate dal Comitato dell'Ente rispettivamente nelle sedute del 15/12/2017 e del 22/12/2017 sono state approvate una prima e una seconda ricognizione *" delle attività e dei rapporti attivi e passivi dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana cui è già succeduta e succederà l'Associazione nazionale della Croce Rossa Italiana (CRI), in attuazione del decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 s.m.i."*.

Tali attività riguardano l'attuazione dei piani operativi, i lasciti, le donazioni ed eredità, i rapporti attivi e passivi relativi agli immobili pervenuti alla Croce Rossa italiana attraverso negozi giuridici modali e quelli ritenuti necessari per i fini istituzionali e statutari dell'Associazione, nonché i beni mobili utilizzati dalla medesima Associazione.

Relativamente all'attuazione dei piani operativi, le citate delibere prevedono che l'Associazione CRI, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale del 2 agosto 2017, sia già succeduta nelle attività e nei rapporti attivi e passivi, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie, derivanti dall'attuazione dei piani operativi relativi al primo e secondo semestre 2016 e al primo semestre e secondo semestre 2017, approvati con le delibere del Comitato dell'Ente n. 31 del 6 maggio 2016, n. 69 del 21 ottobre 2016 e n. 87 del 23 dicembre 2016, con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti ed approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze con i decreti ministeriali in data 29 gennaio 2016, 4

luglio 2016, 22 settembre 2016, 26 gennaio 2017 e 31 agosto 2017 e dal Ministero della salute.

Gli ulteriori rapporti attivi e passivi riguardano il trasferimento dei contratti di appalto ovvero convenzioni in essere e relative risorse economiche per la realizzazione e/o ristrutturazione di alcuni immobili che saranno trasferiti in proprietà all'Associazione CRI, quali il Centro Polifunzionale per la Croce Rossa Italiana sito in Levico Terme (Trento); ristrutturazione di un edificio di proprietà della CRI per uso socio-sanitario denominato "*La Casa dei Bambini di Nicola*" a Firenze; opere di ristrutturazione ed adeguamento della sede del Comitato Provinciale CRI di Viterbo; realizzazione della sede CRI inserita nel centro Polifunzionale di Protezione Civile di Foligno (PG) rivolta alle attività di protezione civile del Comitato Regionale CRI dell'Umbria con possibilità di utilizzo anche a favore dei Comitati locali CRI; i contratti vigenti concernenti la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, le utenze, la sicurezza degli impianti relativi agli immobili da trasferire, in proprietà, all'Associazione CRI), i rapporti attivi e passivi relativi ai contratti di locazione attiva concernenti gli immobili pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali da trasferire, in proprietà all'Associazione CRI, i rapporti attivi e passivi relativi ai beni mobili, inclusi i veicoli CRI ritenuti necessari per i fini istituzionali dell'Associazione CRI, i rapporti attivi e passivi relativi agli immobili già utilizzati in comodato e ritenuti necessari per i fini istituzionali dell'Associazione CRI, i rapporti attivi e passivi relativi agli archivi ed ai complessi archivistici prodotti dalla Croce Rossa Italiana.

Le predette Delibere prevedono, altresì, che l'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in LCA dall'1/1/2018 e fino al 31/12/2018, in attuazione del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., conservi la dotazione dei beni mobili presenti nell'inventario del patrimonio dell'ESACRI, attualmente in dotazione presso le sedi di via Toscana n. 12, via Ostiense n. 127 e via Marche n. 17 e presso eventuali ed ulteriori altre sedi individuate dal medesimo Ente, nonché i contratti e servizi necessari ad assicurare il regolare ed efficace funzionamento del medesimo Ente.

Capitolo 4. Le Risorse economiche e finanziarie

4.1 Il Bilancio dell'Ente strumentale alla CRI.

Nel corso dell'esercizio 2017 è proseguito il lavoro di riordino amministrativo-contabile e nel mese di aprile 2018 lo stesso ha avuto esito positivo con l'approvazione del conto consuntivo 2017 dell'Ente strumentale nei termini di legge (Provvedimento del Commissario liquidatore n. 17 del 24/04/2018), con parere favorevole del Comitato di Sorveglianza nelle funzioni di Collegio dei Revisori ESACRI e successiva trasmissione ai Ministeri vigilanti per l'approvazione di rito.

Dal RENDICONTO GENERALE 2017 DELL'ENTE STRUMENTALE emergono le seguenti risultanze finali:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Disavanzo di Cassa inizio esercizio	€	-	26.284.398,45
Riscossioni			
In Competenza	€	287.686.170,35	
In C/Residui	€	73.096.703,51	€ 360.782.873,86
Pagamenti			
In Competenza	€	170.378.427,62	
In C/Residui	€	136.348.692,98	€ 306.727.120,60
Avanzo di Cassa alla fine dell'esercizio	€		27.771.354,81
Residui attivi			
Degli esercizi precedenti	€	127.947.512,41	
Dell'esercizio	€	11.646.373,80	€ 139.593.886,21
Residui Passivi			
Degli esercizi precedenti	€	161.773.175,75	
Dell'esercizio	€	136.966.318,62	€ 298.739.494,37
Disavanzo di Amministrazione a fine Esercizio	€	-	131.374.253,35

SITUAZIONE ECONOMICA

II° semestre 2017-Relazione sullo stato di attuazione D. Lgs. 178/2012

53

Servizio Bilancio e Informatica
Dott. Claudio MALAVASI

Valore della produzione	€	184.568.095,32	
Costi della produzione	€	71.963.317,13	
			€ 112.604.778,19
Differenza tra valore e costi della produzione			
Proventi e oneri finanziari	€	-	2.749.069,61
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€		2.699.195,69
Proventi e oneri straordinari	€	-	252.754.744,50
			<hr/>
Disavanzo Economico	€	-	140.199.840,23

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Attività	€		190.894.782,21
Passività	€		426.470.180,08
Patrimonio netto al 31 dicembre 2017	€	-	235.575.397,87
Patrimonio netto al 31 dicembre 2017			
	€	-	95.375.557,64
Disavanzo economico degli esercizi precedenti	€	-	140.199.840,23
Disavanzo economico dell'esercizio			<hr/>
Totale patrimonio netto	€	-	235.575.397,87

La cassa.

La cassa a chiusura dell'esercizio 2017, risultante dal "quadro di raccordo" della BNL, presenta un saldo positivo pari ad € 26.809.499,58 ed è stata oggetto di verifica del Comitato di Sorveglianza con verbale n. 4 del 21/03/2018. Il Comitato ha sottoposto a revisione anche tutta la gestione di cassa dell'Ente.

La situazione di cassa dell'Ente, non presenta le criticità rilevate negli esercizi precedenti. Ciò è dovuto oltre che agli enormi sforzi dell'Amministrazione volti alla riduzione della spesa sia alla mobilità di massa del personale sia soprattutto all'anticipazione di liquidità concessa all'Ente dal MEF - Dipartimento Tesoro, ai sensi dell'art. 49 quater del D.L. n.69/2013

convertito con modificazioni ed integrazioni nella L.9 agosto 2013 n.98 come modificato dall'art. 10 comma 7 del D.L. 30 dicembre 2015 convertito nella L. 25 febbraio 2016 n.21.

Inoltre, in coerenza con il quadro di riordino in corso il legislatore, consapevole dei maggiori costi da sopportare in questa fase di privatizzazione, è intervenuto ancora una volta con **gli art. 597 e 598 della Legge 232 del 11/12/2016 (Finanziaria 2017)**, con la quale si autorizza la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno in corso, *“da iscrivere in un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze”* al fine di ridurre il debito dell'Ente Strumentale alla CRI nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione del 28 febbraio p.v.. L'art. 598 stabilisce infatti: *“ all'erogazione della somma di cui al comma 597 si provvede per l'importo risultante da istanza congiunta del presidente e dell'amministratore, presentata al Mef – Dipartimento del Tesoro, corredata di specifica deliberazione del medesimo Ente, approvata dal Ministero della salute ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal collegio dei revisori dei conti”*.

Tale somma è stata integralmente erogata a favore dell'Ente il 30/11/2017.

Il contributo ordinario del MEF.

Al fine di evidenziare la riduzione dei trasferimenti, di seguito si riporta il dettaglio relativo al taglio dei contributi statali riscontrati dal 2009 al 2017, nonché la ripartizione del contributo sia per l'Ente che per l'Associazione e le Regioni per il I° e II° semestre 2017. (Si riportano qui di seguito le tabelle relative alla ripartizione dei contributi ricevuti dal Ministero dell'Economia. Come è noto il contributo del Ministero della Difesa dall'esercizio 2016 è versato direttamente all'Associazione, mentre l'ultimo contributo ricevuto dal Ministero della Salute risale all'esercizio 2014).

RIDUZIONE CONTRIBUTI dello Stato (2009-2017): 37,42 mln di euro solo con il contributo del MEF			
anno	Ministero Economia e Salute	Ministero Difesa	Totale contributi
		(contributo finalizzato ad II.VV. ed Ispettorato)	
2009	€ 169.193.041,00	€ 10.290.057,00	€ 179.483.098,00
2010	€ 167.751.177,00	€ 11.663.205,00	€ 179.414.382,00
2011	€ 168.477.492,00	€ 11.538.607,00	€ 180.016.099,00
2012	€ 151.789.667,00	€ 11.157.691,09	€ 162.947.358,09
2013	€ 151.992.418,00	€ 11.076.053,16	€ 163.068.471,16
2014	€ 146.674.742,00	€ 9.825.918,16	€ 156.500.660,16
2015	€ 146.412.742,00	€ 3.739.394,16	€ 150.152.136,16
2016	€ 146.412.742,00	Contributo versato all'Associazione	€ 146.412.742,00
	CONTRIBUTI ENTE STRUMENTALE 2016	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE	Totale contributi
2016		direttamente con decreto del Min. della Difesa	
Decreto MEF del 29 gennaio 2016 - I° semestre	€ 60.713.703,79	€ 5.172.030,11	€ 65.885.733,90
Decreto MEF del 4 luglio 2016 - III° trimestre	€ 36.952.332,53	€ 3.311.171,52	€ 40.263.504,05
Decreto MEF del 22 settembre 2016 - IV° trimestre -	€ 36.952.332,52	€ 3.311.171,53	€ 40.263.504,05
2016 TOTALE	€ 134.618.368,84	€ 11.794.373,16	€ 146.412.742,00
ANNO 2017 - RIPARTO			
Il totale del contributo è di		€ 131.771.467,80	
2017	ENTE STRUMENTALE	ASSOCIAZIONE	REGIONI
* Decreto MEF del 26 gennaio 2017 - I° semestre (GU Serie Generale n 42 del 20-02-2017)	€ 48.097.079,88	€ 12.006.064,94	€ 5.782.589,08
* Decreto MEF del 31 agosto 2017 - II° semestre (GU Serie Generale n 220 del 20-09-2017)	€ 42.673.657,13	€ 12.671.330,44	€ 10.540.745,86
	€ 90.770.737,01	€ 24.677.395,38	€ 16.323.334,94
2018	TOTALE CONTRIBUTI 2018 PARI A € 117.130.193,60 , ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 178/2012 "il finanziamento annuale dell'Associazione non può superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e Associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014 decurtato del 10% per il 2017 e del 20% a decorrere dall'anno 2018. In sede di prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il 1° gennaio 2018		
TOTALE taglio effettuato complessivo circa 88 mln di euro (contributo MEF - Salute e Difesa)			

CONTRIBUTO DELLO STATO ANNO 2017

TOTALE CONTRIBUTO 2016		146.412.742,00	TOTALE CONTRIBUTO 2017		131.771.467,33
ENTE STRUMENTALE 2016			ENTE STRUMENTALE 2017		
DEFINITIVO 2016	ECONOMIA E DELLE FINANZE	TOTALE CONTRIBUTO ANNO 2016	RIDUZIONE 10% CONTRIBUTO	TOTALE CONTRIBUTO ANNO 2017 RIDOTTO DEL 10%	
	PIANI DI RIPARTO		14.641.274,20	131.771.467,80	
	Decreto MEF del 29 gennaio 2016 - I° semestre - (GU Serie Generale n. 41 del 19-02-2016)	€ 60.713.703,79	* Decreto MEF del 26 gennaio 2017 - I° semestre (GU Serie Generale n. 42 del 20-02-2017)	QUOTA I° SEMESTRE 2017	
	Decreto MEF del 4 luglio 2016 - III° trimestre - (GU Serie Generale n. 173 del 26-07-2016)	€ 36.952.332,53		48.097.079,88	
	Decreto MEF del 22 settembre 2016 - IV° trimestre - (GU Serie Generale n. 258 del 4-11-2016)	€ 36.952.332,52	* Decreto MEF del 31 agosto 2017 - II° semestre (GU Serie Generale n. 220 del 20-09-2017)	QUOTA II° SEMESTRE 2017	
	TOTALE ENTE STRUMENTALE	134.618.368,84		42.673.657,13	
			QUOTA ENTE	90.770.737,01	
ASSOCIAZIONE 2016			ASSOCIAZIONE 2017		
DEFINITIVO 2016	PIANI DI RIPARTO		* Decreto MEF del 26 gennaio 2017 - I° semestre (GU Serie Generale n. 42 del 20-02-2017)	QUOTA I° SEMESTRE 2017	
	Decreto MEF del 29 gennaio 2016 - I° semestre - (GU Serie Generale n. 41 del 19-02-2016)	€ 5.172.030,11		12.006.064,94	
	Decreto MEF del 4 luglio 2016 - III° trimestre - (GU Serie Generale n. 173 del 26-07-2016)	€ 3.311.171,52	* Decreto MEF del 31 agosto 2017 - II° semestre (GU Serie Generale n. 220 del 20-09-2017)	QUOTA II° SEMESTRE 2017	
	Decreto MEF del 22 settembre 2016 - IV° trimestre - (GU Serie Generale n. 258 del 4-11-2016)	€ 3.311.171,53		12.671.330,44	
	TOTALE ASSOCIAZIONE	11.794.373,16	QUOTA ASSOCIAZIONE	24.677.395,38	
REGIONI				2017	
I SEMESTRE 2017	* Decreto MEF del 26 gennaio 2017 I° semestre (GU Serie Generale n. 42 del 20-02-2017)	II SEMESTRE 2017	* Decreto MEF del 31 agosto 2017 - II° semestre (GU Serie Generale n. 220 del 20-09-2017)		
EMILIA ROMAGNA	450.187,13	EMILIA ROMAGNA	450.187,13		
FRIULI	394.045,11	FRIULI	394.045,11		
TOSCANA	417.620,97	TOSCANA	417.620,97		
UMBRIA	178.711,99	UMBRIA	178.711,99		
PROV AUT. TRENTO	62.106,18	PROV AUT. TRENTO	62.106,18		
LIGURIA	410.917,68	LIGURIA	457.497,31		
LOMBARDIA	3.347.153,74	LOMBARDIA	3.632.687,81		
MARCHE	521.846,29	MARCHE	552.899,39		
		ABRUZZO	379.317,65		
		CAMPANIA	526.444,50		
		LAZIO	1.424.956,72		
		PIEMONTE	1.606.055,89		
		PUGLIA	200.765,54		
		SARDEGNA	25.474,25		
		PROV AUT. BOLZANO	216.448,90		
		VALLE D'AOSTA	15.526,55		
TOTALE REGIONI	5.782.589,08	QUOTA REGIONI	10.540.745,86		
		TOTALE QUOTA REGIONI	16.323.334,94		

Per quanto riguarda il piano operativo di riparto, di cui al comma 5 dell'articolo 2 del d.lgs. 178/2012 s.m.i. relativo al secondo semestre 2017 si fa presente che lo stesso è stato approvato con Decreto del 31 agosto 2017 (G.U. n. 220 del 20-9-2017). Tale rimodulazione del piano di riparto, si è resa necessaria in relazione alle decisioni assunte in sede di Conferenza delle Regioni per la mobilità degli autisti soccorritori, ai sensi dell'articolo 6 comma 7 del d.lgs. 178/2012 s.m.i., con conseguente trasferimento delle risorse economiche alle Regioni. In particolare detto piano prevede per il secondo semestre 2017 l'assegnazione delle risorse finanziarie come segue:

- all'Ente per € 42.673.657,60;
- all'Associazione per € 12.671.330,44;
- alle Regioni € 10.540.745,86 per il trasferimento delle risorse relative ai dipendenti profilo tecnico che alla data dell'1/07/2017 sono andati in mobilità definitiva con le modalità di cui all'articolo 6 comma 7.

Infine è importante sottolineare la rilevante attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi. Alla luce delle novità normative nel frattempo intervenute, articolo 16 del decreto legge n. 148 del 16/10/2017, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, in cui dopo il comma 2 è stato inserito il seguente «*2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili*», l'Ente ha provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui ed in via prudenziale, limitando tale operazione contabile solo all'eliminazione di tali poste interne.

Tale riaccertamento è stato formalizzato con deliberazione del Comitato dell'Ente n. 93 del 22/12/2017 avente ad oggetto “*Approvazione Riaccertamento Residui al Bilancio dell'Ente Strumentale alla CRI.*”

Con tale deliberazione il Comitato ha provveduto ad approvare il riaccertamento dei residui dell'Ente strumentale alla CRI, per l'esercizio finanziario 2017, con le seguenti variazioni:

RESIDUI ATTIVI

MINORI ACCERTAMENTI PER COMPLESSIVI € 118.628.239,57

VARIAZIONI
IN MENO

1.1- TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1.2 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO € 10.225.343,02

ALTRI TRASFERIMENTI € 3.753.879,02

1.1.3 ALTRE ENTRATE

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI € 49.036.825,83

TOTALE ENTRATE CORRENTI € 63.016.047,87

1.2- TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.2.1. - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI € 35.880,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 35.880,00

1.4- TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

1.4.1. - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO € 55.576.311,70

TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO € 55.576.311,70

TOTALE GENERALE ENTRATE € 118.628.239,57

RESIDUI PASSIVI

MINORI IMPEGNI PER COMPLESSIVI € 79.870.238,91

VARIAZIONI
IN MENO

1.1- TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.1.1. - FUNZIONAMENTO

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO € 16.859.751,12

1.1.2 INTERVENTI DIVERSI

TRASFERIMENTI PASSIVI € 13.770.414,17

ONERI TRIBUTARI € 1.512.856,49

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI € 17.292.098,01

1.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI

ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO € 285.475,60

TOTALE USCITE CORRENTI € 49.720.595,39

1.2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

1.2.1. - INVESTIMENTI

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI € 682.065,57

1.2.2 ONERI COMUNI

ESTINZIONE DEBITI DIVERSI € 1.200.000,00

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE € 2.019.991,15

C1.4- TITOLO IV - PARTITE DI GIRO

C1.4.1. - PARTITE DI GIRO

PARTITE DI GIRO € 28.129.652,37

TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO € 28.129.652,37

TOTALE GENERALE USCITE € 79.870.238,91

Tale operazione ha consentito di avere in modo più chiaro il saldo della gestione dell'Ente strumentale al fine di garantire un avvio ordinato della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

La I Variazione al bilancio di previsione 2017 dell'Ente strumentale alla CRI è stata approvata con delibera 22 del 14 giugno 2017 e la II Variazione al bilancio di previsione 2017 dell'Ente strumentale alla CRI è stata approvata con delibera 45 del 31 luglio 2017.

Successivamente il Comitato, con deliberazione n. 94 del 22/12/2017, ha apportato al bilancio la III variazione finale che ha determinato un saldo finanziario negativo di € 87.600.000,00 applicato al bilancio corrente relativo al TFR/TFS del personale dipendente ex CRI transitato in mobilità obbligatoria ai sensi del DM 14/9/2015 presso altre Amministrazioni Pubbliche che l'Ente aveva già previsto regolarmente sullo stato patrimoniale. Tale ultima variazione non è stata ancora approvata dai Ministeri vigilanti.

4.2 La gestione separata - Atto ricognitorio

Come è noto con Ordinanza Presidenziale n. 513 del 27 dicembre 2013 è stata aperta la prima fase della gestione separata ai sensi dell'art.4, comma 2, del d. lgs. n. 178/2012 s.m.i.

Infatti, se è vero che il processo di liquidazione complessivo dell'intero Ente Strumentale ha avuto inizio il 1° gennaio 2018, la norma ha previsto una fase "anticipata e transitoria" per quanto attiene i debiti aventi natura giuridica ante 2011, con la costituzione di un'apposita gestione separata e l'apertura della procedura concorsuale di cui trattasi disciplinata dall'articolo 4, del d. lgs. 178/2012 che, per quanto non disposto dal suddetto articolo, è disciplinata dalle norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del R.D. 267/42.

Il citato processo di liquidazione, relativamente alla predetta gestione separata periodo ante 2011, è pertanto disciplinato dall'articolo 4, comma 2, del citato d.lgs. 178/2012 secondo cui:

“Sino al 31 dicembre 2017 il Commissario, e successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A tale fine, accertata la massa passiva risultante dai debiti

insoluti per capitale, interessi e spese accertate anche a carico dei bilanci dei singoli Comitati e con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge. Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o perseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI o dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli".

Successivamente, nella fase di attuazione della citata normativa, l'articolo 5, comma 5, del Decreto del Ministero della Salute del 16/04/2014 recante Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa ha previsto che *"Nella gestione separata, avviata con ordinanza presidenziale n. 513 del 27 dicembre 2013, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 178/2012 e successive modificazioni confluiscono: a) Residui attivi derivanti dai crediti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data; b) I residui passivi derivanti dai debiti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se impegnati successivamente a tale data; c) Le entrate derivanti dall'alienazione degli immobili prevista dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 178/2012; d) Ogni altro debito avente causa giuridica antecedente al 31 dicembre 2011.*

Il successivo comma 6 del citato art. 5 del medesimo D.M. 16/04/2014 ha previsto inoltre, che *"Per l'attuazione della gestione separata è aperta apposita contabilità liquidatoria e predisposto il bilancio di liquidazione nel quale viene inserita la massa attiva e la massa passiva. Viene altresì acceso un conto corrente bancario dedicato la cui gestione rientra nel limite del tre per cento detenibile presso il sistema bancario, come previsto dall'art.40, della legge 30 marzo 1981, n. 119 per gli enti di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720.*

Con il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 19 ottobre 2016 prot. n. 482533 sono state chiarite alcune importanti questioni riguardanti la "gestione separata", lasciando, tuttavia, aperte alcune ulteriori problematiche non risolvibili in via interpretativa - amministrativa che di fatto impedivano all'Ente di procedere in modo chiaro ed incontrovertibile nella procedura concorsuale di cui all'art. 4 del decreto di riordino e quindi non consentivano la predisposizione di un piano di riparto finale.

Infatti, con Deliberazione n. 61 del 15 settembre 2017 del Comitato dell'Ente adottata e resa come "*Parere del Comitato di Sorveglianza sull'impossibilità di pervenire entro il prossimo 31 ottobre 2017 all'approvazione del piano di riparto finale ex art. 4 comma 5 del decreto legislativo n. 178/12*", è stato determinato che il Dipartimento Economico Finanziario e Riordino Territoriale, attraverso il competente Servizio Gestione Separata "*... entro il 31 ottobre 2017 trasmetterà al Presidente ed al Comitato un atto di ricognizione delle poste attive da proporre per l'inserimento in massa attiva e delle poste passive da proporre per l'inserimento in massa passiva alla data del 15 dicembre 2017*".

In relazione al complesso delle azioni amministrative compiute proprio con riguardo alla gestione separata, si è provveduto a dare informativa al Comitato dell'Ente nella seduta del 13 ottobre 2017. In quella sede, inoltre, sono stati illustrati i procedimenti riguardanti l'erogazione di acconti parziali erogati in favore del personale che vantava un credito da contenzioso per ragioni lavorative.

Con Provvedimenti n. 1, 3, 4, 6, 7 e 8/2017 del Presidente dell'Ente, previa acquisizione dei pareri del Comitato di Sorveglianza, già sono state accertate tra le passività della gestione separata i creditori ricorrenti ricompresi nella platea dei dipendenti titolari di privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c., che avevano aperto un contenzioso con l'Amministrazione, risultata soccombente, per i quali si è provveduto alla liquidazione ed al pagamento di acconti parziali ex art. 212 della legge fallimentare con le provviste di cui all'anticipazione derivante dalle previsioni di cui all'articolo 49- quater, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, così come modificato dall'articolo 10 comma 7 del decreto legge 30 dicembre 2015 n. 2010 convertito, con modificazione, nella legge 25 febbraio 2016 n. 21, che disciplina le modalità e i limiti concernenti un finanziamento nella forma di

un'anticipazione di liquidità da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in favore della Croce Rossa Italiana per il pagamento dei debiti verso terzi, certi, liquidi ed esigibili – ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1 gennaio 2013–31 dicembre 2015.

In seguito, è intervenuto l'articolo 16 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”*, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha modificato l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, inserendo il comma 2 bis che prevede che i residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili ed il primo periodo dell'articolo 8 comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 178/2012, prevedendo, tra l'altro, che *“La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude il 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura”* di liquidazione dell'Ente.

Inoltre, sempre con la sopracitata disposizione, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 178/2012 sono stati abrogati.

In ottemperanza alle disposizioni recate dal novellato articolo 8, comma 2, e previa acquisizione del parere dell'Ente in qualità di comitato di sorveglianza, espresso con Deliberazione n. 89 del 15 dicembre 2017, il Presidente dell'Ente con proprio Provvedimento n. 9 del 22 dicembre 2017 ha adottato l'atto di ricognizione della massa attiva e della massa passiva.

La massa attiva è stata riepilogata in due distinte rappresentazioni, una riguardante le poste accertate definitive e l'altra relativa a crediti in corso di accertamento.

Anche la massa passiva è stata suddivisa in distinte rappresentazioni, una riguardante le poste accertate definitive e l'altra relativa a pretese da accertare; con apposita tabella la ricognizione delle poste passive per l'inserimento nella massa passiva ex articolo 49 quater comprensiva di una tabella riguardante il dettaglio dei fondi utilizzati ex art. 49 quater per il pagamento degli acconti parziali delle sentenze ex art. 212 L.F. e con altra apposita tabella,

limitatamente ai crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 (contenzioso personale), è stata riepilogata e descritta la situazione riguardante il contenzioso del personale.

Relativamente alla questione TFR si partecipa che in coerenza con quanto richiesto dal Collegio dei Revisori, per quella categoria di personale a tempo indeterminato interessato dai processi di mobilità, l'Ente ha provveduto a prevedere l'apposito stanziamento in precedenza non inserito nella massa passiva della gestione separata in quanto avente causa giuridica successiva al 31.12.2011. Nel verbale n. 23 del 22/12/2017 il Collegio dei Revisori ha dato parere favorevole alla III Variazione al Bilancio di Previsione 2017, includendo anche l'onere relativo alla quantificazione del TFR di cui sopra.

Infine si evidenzia che nelle proposte di inserimento nelle **poste passive** non è stato inserito il debito risultante al 31 dicembre 2011 nei confronti dell'istituto cassiere.

4.3 - Operazioni contabili propedeutiche all'avvio della liquidazione coatta amministrativa.

Come già anticipato nei paragrafi precedenti a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 16 del DL 148/2017 convertito nella L. 172/2017 dal 1° gennaio 2018 l'Ente è entrato nella procedura di liquidazione coatta amministrativa.

La norma recita *“A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Detti organi, nominati dal Ministro della salute, restano in carica per 3 anni e possono essere prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni. La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente*

dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria...” .

Come noto la L.C.A. ha come fine ultimo principalmente un interesse pubblico e solo in seconda istanza l'interesse privato dei creditori, svolgendosi, pertanto, in modo prevalente sotto la guida di organi amministrativi, nel caso in specie del Ministero della salute.

A seguito della L. 172/2017 l'Ente ha provveduto ad interrompere i pagamenti disposti a favore di soggetti esterni con atti liquidatori aventi data successiva al 6/12/2017 al fine di tutelare il ceto creditorio. Si è, altresì, prevista la chiusura al 31/12/2017 di tutti i rapporti di tesoreria in essere al fine di trasferire tutta la liquidità sul nuovo conto di tesoreria della procedura di LCA che è stato aperto il 2/1/2018.

Purtroppo si deve segnalare l'esistenza sul territorio nazionale di conti pignorati per i quali si è in attesa o del prelievo del terzo creditore o l'estinzione del vincolo.

4.4 - Supporto all'Associazione e trasferimento attività.

Il Dipartimento Economico Finanziario e Riordino Territoriale, a cui afferisce anche il Servizio Supporto all'Associazione e Trasferimento Attività (SATA), ha provveduto a completare, in linea con la normativa vigente il trasferimento delle attività all'Associazione.

In generale, nel secondo semestre 2017 l'ESACRI ha completato il passaggio all'Associazione di tutte le attività socio – sanitarie, ivi compresi il Laboratorio Centrale ed il Centro Sangue di Roma.

Inoltre ha fornito tutte le disposizioni in ordine alla gestione dei fascicoli sanitari - previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i. - dei dipendenti che prestavano servizio nelle strutture territoriali, oggi transitati in mobilità presso altre PP.AA. o all'Associazione a seguito di opzione.

Dal 1° novembre 2017 al 31 dicembre 2017, in attesa delle conclusioni delle procedure di mobilità, ha gestito tutto il personale ex richiamato di cui all'art. 5 comma 6 d.lgs. 178/2012, transitato nei ruoli civili a far data dal 1° ottobre 2017 che è stato assegnato al Servizio SATA.

Per quanto attiene al supporto all'Associazione negli specifici ambiti è dettagliatamente rappresentato nei rispettivi capitoli tematici (Risorse Umane, Patrimonio, etc.)

5.1 Il contenzioso civile.

Si ringrazia preliminarmente l'Avvocatura Generale dello Stato per il prezioso supporto fornito all'Ente nel complesso processo di riordino. In particolare si rammenta che con circolare n. 62 del 29 dicembre 2017 prot. 620320 l'Avvocatura Generale dello Stato alla luce "... dell'acclarata impossibilità dell'Ente in l.c.a. di stare in giudizio con propri dipendenti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c...." ha dato disposizione "... che tutti gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, a decorrere dall'1/1/2018 provvedano direttamente alla difesa in giudizio dell'Ente in l.c.a.....".

Il quadro generale non mostra sostanziali o significativi mutamenti rispetto a quanto già relazionato per il I^ semestre 2017 in particolare per ciò che concerne l'evoluzione giurisprudenziale dei singoli "filoni seriali" e le linee delle attività defensionali poste in essere dall'Ente.

Conseguentemente, astenendosi dalla mera reiterazione di concetti ed informazioni già in precedenza fornite ed esposte, in questa sede ci si limiterà al sintetico richiamo delle fattispecie più rilevanti ed all'aggiornamento della consistenza del contenzioso secondo l'andamento registrato nel II^ semestre 2017.

A) *Compenso Incentivante vantato dal personale a tempo indeterminato per gli anni 2011 e successivi*: pressoché definitivo consolidamento, almeno in primo grado, dell'orientamento favorevole alle ragioni dell'Ente. A fronte delle numerose sentenze favorevoli e delle conseguenti rinunce agli atti del giudizio da parte di molti ricorrenti, risultano allo stato proposti n. due ricorsi "plurimi" in Appello, con udienze fissate per i mesi di febbraio e maggio 2019.

B) *"stabilizzazione personale precario"*: nel II^ semestre 2017 si è registrato l'ulteriore decremento di nuovi ricorsi residuando il novero di quelli ancora pendenti ovvero di quelli in "riassunzione". Le sentenze intervenute nel periodo hanno tuttavia continuato a confermarsi

prevalentemente sfavorevoli all'Ente in tema di diritto. L'Ente prosegue tuttora la coltivazione di tale tipologia di ricorsi con particolare riferimenti a quei casi in cui i ricorrenti siano “ab origine” manifestamente privi dei requisiti prescritti ovvero i cui petita si estendano contestualmente, oltre alla semplice stabilizzazione del rapporto, a rivendicazioni di altro genere e ricadenti negli altri filoni seriali (mansioni superiori, differenze retributive, incentivo, ecc..).

Resta “aperta”, e sin qui risolta in maniera altalenante, la problematica relativa alle “differenze retributive” reclamate da molti ricorrenti e la cui quantificazione, ma a volte la stessa loro menzione, è del tutto assente nei dispositivi di sentenza, ingenerando nell'amministrazione seri e fondati dubbi sugli obblighi ed oneri ad essa facenti carico in sede di esecuzione delle stesse. L'argomento, di rilievo in relazione alla rappresentazione dei relativi valori in sede di quantificazione della massa passiva della liquidazione coatta amministrativa, ha già formato oggetto di specifico parere (prot. n. 36629 del 22.11.2017) alla competente Avvocatura Generale dello Stato, sostanzialmente vertente sul quesito se l'Ente abbia o meno l'obbligo di provvedere autonomamente, e se deve con quali limiti ed in relazione a quali voci retributive, ad una “ricostruzione di carriera” del singolo stabilizzato al fine di definirne tali eventuali spettanze, ovvero se ciò debba necessariamente formare oggetto di separata richiesta giudiziale da parte degli interessati. Dubbio che appare più che legittimo e fondato alla luce di diverse sentenze in cui lo stesso Giudice riconosce che non deve essere corrisposta alcuna differenza retributiva in virtù dell'intercorso rapporto. A tutt'oggi si resta ancora in attesa della risposta dell'Avvocatura.

Nell'ambito del filone, ma caratterizzate da diversi presupposti giuridici, si pongono poi le istanze giudiziali volte alla “trasformazione” del rapporto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato per nullità del termine apposto ai singoli contratti e/o per eccesso di proroghe (pur in presenza, tempo per tempo, di disposizione normative specifiche ad hoc per la Croce Rossa Italiana). Trattasi di casistica “residuale” che sinora non ha portato all'accoglimento delle tesi dei ricorrenti se non, in alcuni casi, al solo riconoscimento di un indennizzo pari ad alcune mensilità stipendiali.

C) *illegittima trattenuta sui fondi 2005-2010*: anche qui è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che pur confermando la legittimità dell'azione intrapresa dall'Ente ne limita l'operatività al periodo 2006/2010 ma non anche all'anno 2005 sulla base del principio del "diritto acquisito"; tuttavia si sono registrati pronunciamenti volti a negare anche quest'ultimo, in accoglimento delle motivazioni recate da sentenza della Corte di Appello di Brescia intervenuta nell'autunno 2016.

D) *incentivo al personale precario ante 2010*. Se in tema di diritto è ormai consolidato l'orientamento sfavorevole all'Ente, pare radicalmente mutato il trend in relazione alla misura del quantum sempre più rapportato, da parte della maggioranza dei Tribunali ai conteggi "oggettivi" presentati dall'Ente stesso, piuttosto che alle arbitrarie richieste di parte.

E) *"differenze retributive" afferenti al riconoscimento di mansioni superiori*: "fenomeno", in parte connesso anche alle rivendicazioni di stabilizzazione, che trova il proprio fondamento in norme della contrattazione collettiva che si prestano a contrastanti letture interpretative riferendosi nella maggior parte dei casi al personale inquadrato come "autista soccorritore". Tuttavia mentre, stante il ben noto "favor" del giudice del lavoro nei confronti del "contraente più debole" e nonostante le puntuali ricostruzioni di fatto del singolo rapporto lavorativo esposte nelle memorie a difesa dell'Ente, l'andamento dei giudicati può considerarsi altalenante sia pur con prevalenza per l'accoglimento delle richieste dei ricorrenti, ad oggi, sostanzialmente, i giudici tendono a negare l'inquadramento nel profilo superiore, pur riconoscendo le differenze retributive.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO CONTENZIOSO GENERALE (come da nota prot. 40914 del 29.12.2017 del Dirigente Servizio Contenzioso Civile – Generale)

NUOVO CONTENZIOSO DAL 1.01.2017 AL 18.12.2018

MATERIA	N. CAUSE /RICORRENTI
- STABILIZZAZIONE	n. 21 (ricorrenti 23)
- COMPENSO INCENTIVANTE	n. 16 (ricorrenti 53)
- MANSIONI SUPERIORI	n. 41 (ricorrenti 114)
- GIUSTO INQUADRAMENTO	n. 9 (ricorrenti 125)
- DIFFERENZE RETRIBUTIVE	n. 5 (ricorrenti 6)
- NULLITA' PROROGHE CONTRATTI A T.D.	n. 5 (ricorrenti 5)
- TFR	n. 4 (ricorrenti n. 4)
- BUONI PASTO NON CORRISPOSTI	n. 7 (ricorrenti n. 7)
- ALTRO	n. 8 (ricorrenti 45)
TOTALE N. 116 (TOTALE RICORRENTI 382)	

La materia è oggetto di costante monitoraggio sia per le fasi di segnalazione alla Corte, propria dei singoli dirigenti e funzionari cui compete l'onere, che di quella successiva quanto all'aggiornamento delle messe in mora ad interruzione dei termini prescrizionali sino al recupero, anche in via coattiva, delle somme oggetto tempo per tempo di sentenze di condanna da parte della Corte stessa.

L'ulteriore attività svolta dal Servizio Contenzioso del Personale Civile riguarda la liquidazione delle spese giudiziarie ed extra giudiziarie. Tale attività riguarda diverse articolazioni, in via principale la liquidazione delle spese legali riconosciute ai ricorrenti con sentenze passate in giudicato nei casi di soccombenza dell'Ente, per poi passare alla liquidazione delle spese di giudizio richieste dalle Avvocature dello Stato e dai propri Delegati per il patrocinio fornito e, inoltre, anche la liquidazione dei compensi ai Commissari ad acta ed ai CTU nominati dall'Autorità giudiziaria. A tal riguardo si segnala che nel corso del 2017 si è dato seguito alla liquidazione di spese legali per un importo di circa € 1.100.000,00 su un totale presunto per totale di oltre € 3.500.000,00.

A costante monitoraggio e conseguenti azioni del caso è sottoposta anche la materia delle procedure esecutive e dei pignoramenti effettuati nei confronti dell'Ente (in maggior parte relativi all'esecuzione delle sentenze in materia di contenzioso del personale civile). L'attività si è esplicata nella duplice direzione di eseguire tempestivamente i pagamenti dovuti, compatibilmente con le risorse finanziarie tempo per tempo disponibili ed in presenza dei requisiti di legittimità amministrativa della procedura di spesa, ovvero opporre nelle sedi opportune il dettato dell'art. 4 del D.Lgs 178/2012 come emendato con la Legge di Stabilità per il 2016 ed in tal modo rendere disponibili per l'Ente apprezzabili risorse finanziarie.

5.2 Il contenzioso generale.

L'attività del Servizio Contenzioso Generale può dirsi "ordinaria" rispetto alla casistica propria di tale settore (pendenti circa un'ottantina di contenziosi di diversa natura e tipologia) e "generale" per definizione ed afferente, per materie di maggior rilevanza, a ricorsi, ordinari od amministrativi, avverso provvedimenti dell'Ente ritenuti lesivi di posizioni giuridiche

soggettive, a cause, anche per ingiunzione, relative a prestazioni contrattuali (fatture inevase, canoni di locazione immobiliare, ecc.), sinistri (per lo più automobilistici) recanti danni materiali e/o lesioni personali a terzi, ecc..

Oltre alla coltivazione delle posizioni aperte ed alla trattazione dei nuovi impianti il Servizio ha anche in carico la materia del “recupero crediti”. E' stato attivato nel corso dell'anno 2017 apposito rapporto convenzionale con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per il recupero a mezzo cartella esattoriale.

Per alcune situazioni di particolare rilievo sono stati costituiti appositi gruppi di Lavoro, spesso “interservizi”, al fine di monitorare lo stato delle pratiche, avviare o proseguire le più idonee azioni e collaborare con gli Uffici competenti ai fini della quantificazione più precisa degli importi che devono confluire sulle masse, attiva e passiva, della liquidazione

In particolare:

- “Crediti Sanitari”: è stata raccolta la documentazione relativa ai crediti vantati dalle Unità CRI in costanza di convenzioni stipulate negli anni precedenti. Si evidenzia in particolare per la rilevanza dell'entità il credito nei confronti della Regione Lazio per la gestione dei servizi sanitari. Per procedere al recupero dei crediti si è proseguito il lavoro con le pratiche già incardinate e la richiesta delle azioni esecutive per il tramite dell'Avvocatura dello Stato;
- crediti conseguenti ad ispezione MEF sul Corpo Militare C.R.I.: oltre a predisporre e trasmettere alla Corte dei Conti un puntuale aggiornamento sullo stato dell'arte, avvenuto con prot. n. 40949 del 29/12/2017 a cura dell'Amministratore, l'Ufficio ha curato il monitoraggio sia delle posizioni rilevanti ai fini della individuazione di eventuali responsabilità erariali (verifica scadenze termini di prescrizione, rinnovi messe in mora, riquantificazione presunto danno sulla base delle somme già recuperate, ecc.) che dell'effettivo stato di recupero delle somme illegittimamente erogate ai singoli appartenenti al Corpo provvedendo, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento R.U., all'avvio dell'attività di recupero a mezzo cartelle esattoriali.

5.3 Il contenzioso militare.

Si fornisce un aggiornamento sull'andamento del contenzioso dell'Ente rinviando a tutte le relazioni precedenti per la rappresentazione dei vari filoni di ricorsi seriali che sono proseguiti fino al mese di dicembre 2017.

Per quanto riguarda il contenzioso militare, rispetto all'anno precedente, si evidenzia un notevole aumento del pre-contenzioso (es. nuove diffide) e una diminuzione del numero di nuovi ricorsi proposti ai vari Tribunali amministrativi regionali, che complessivamente fino al mese di dicembre 2017 ammontano a **n. 30 contenziosi per un numero complessivo di 396 ricorrenti.**

Continua ad essere significativo, per il potenziale impatto economico che avrebbe sull'Ente una eventuale soccombenza in giudizio, il filone relativo ai recuperi di somme erroneamente erogate.

Nell'arco del periodo si è registrato un orientamento favorevole all'Ente della Giurisprudenza in materia.

Favorevoli all'Amministrazione sono le seguenti pronunce:

-T.A.R. Lazio, Sez. Terza, n. 4262 del 14/12/2016; T.A.R. Lazio, Sez. Terza, n. 4267 del 25/01/2017; T.A.R. Lazio, Sez. Terza, n. 7357 del 25/01/2017; T.A.R. Lazio, Sez. Terza, n. 5037 del 25/01/2017; T.A.R. Lazio, Sez. Terza, n. 7394 del 25/01/2017; T.A.R. Lazio, Sez. Terza, n. 4488 del 25/01/2017; T.A.R. Lazio, Sez. Terza, n. 5265 del 19/04/2017; T.A.R. Lazio, Sez. Terza, n. 8959 del 12/07/2017; T.A.R. Campania, Sez. Settima, n. 1774 del 21/04/2017; T.A.R. Lazio, Sez. Terza, n. 9834 del 19/04/2017; T.A.R. Lazio, Sez. Terza, n. 10383 del 04/10/2017; T.A.R. Piemonte, Sez. Seconda, n. 1149 del 18/10/2017; T.A.R. Piemonte, Sez. Seconda, n. 1150 del 18/10/2017; T.A.R. Lazio, Sez. Terza, n. 10760 del 04/10/2017; T.A.R. Lazio, Sez. Terza, n. 10938 del 05/07/2017; T.A.R. Lazio, Sez. Terza Quater, n. 11275 del 06/11/2017; T.A.R. Sardegna, Sez. Seconda, n. 00748 del 25/10/2017; T.A.R. Sardegna, Sez. Seconda, n. 00750 del 25/10/2017.



-Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 3465/2017 che ha respinto l'appello per l'annullamento della sentenza del TAR Puglia n. 1230 del 7/09/2015; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 3466/2016 che ha respinto l'appello per l'annullamento della sentenza del TAR Puglia n. 1229 del 16/04//2015; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 4121/2017 che ha accolto l'appello per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 5977 del 20/05/2016; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 4120/2017 che ha accolto l'appello per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 4236 del 9/03/2016; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 4119/2017 che ha accolto l'appello per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 2272 del 19/02/2016; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 4118/2017 che ha accolto l'appello per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 3738 del 24/03/2016; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 4117/2017 che ha accolto l'appello per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 5039 del 3/05/2016; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 4116/2017 che ha accolto l'appello per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 3361 del 18/03/2016; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 4115/2017 che ha accolto l'appello per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 2271 del 19/02/2016; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 4851/2017 che ha respinto l'appello per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 11502 del 27/04/2016; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Ordinanza n. 5191/2017 del 30/11/2017 che ha respinto l'appello per la riforma dell'ordinanza n. 4034/2017 del TAR Lazio, sez. Terza Quater del 1°/08/2017.

Si aggiungono 9 pareri con i quali il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi straordinari proposti al Presidente della Repubblica avverso e per l'annullamento delle Ordinanze Commissariali n. 1382, 1383, 1384 del 17/07/2003 e delle transazioni che ad esse sono conseguite, disposto con Ordinanza Presidenziale n. 336/2008:

- Consiglio di Stato, Sez. II Parere n. 2301/2016 (recepito con DPR 23/2017 del 03/04/2017); Consiglio di Stato, Sez. II Parere n. 2352/2017 (recepito con DPR 31/2017 del 16/05/2017); Consiglio di Stato, Sez. II Parere n. 241/2017 (recepito con DPR 32/2017 del 16/05/2017); Consiglio di Stato, Sez. II Parere n. 242/2017 (recepito con DPR 33/2017 del 16/05/2017); Consiglio di Stato, Sez. II Parere n. 133/2017 (recepito con DPR 95/2017 del 04/09/2017); Consiglio di Stato, Sez. II Parere n. 998/2017 (recepito con DPR 97/2017 del



04/09/2017); Consiglio di Stato, Sez. II Parere n. 1161/2017; Consiglio di Stato, Sez. II Parere n. 1308/2017 (recepito con DPR 96/2017 del 04/09/2017); Consiglio di Stato, Sez. II Parere n. 1347/2017.

Si annotano due sentenze sfavorevoli nel periodo di riferimento sui temi indicati, la sentenza del Consiglio di Stato Sez. sesta n. 05278 del 19/10/2017 e la sentenza del Consiglio di Stato Sez. sesta n. 5277 del 19/10/2017.

Ha subito un incremento il numero dei ricorsi nel 2° grado di giudizio, proposti in appello al Consiglio di Stato a seguito di sentenze, sia favorevoli (da parte degli interessati) che sfavorevoli (da parte della CRI), in totale 60 ricorsi (di cui 12 definiti anche per il 2° grado di giudizio, 10 con sentenze a favore della CRI e 2 con sentenze a sfavore), principalmente relative ai suddetti temi, ovvero riguardanti le transazioni, le compensazioni tra gli arretrati di grado (con effetto retroattivo) e la ripetizione di quanto dovuto a seguito dell'annullamento delle tre OO.CC. nn. 1382, 1383, 1384 del 17/03/2003 (rivelatesi illegittime agli esiti dell'ispezione S.I.Fi.P. del 2008 e annullate con l'O.C. 336/2008, i cui effetti sono stati i recuperi di somme da cui è scaturito il voluminoso contenzioso emerso negli ultimi anni).

A quanto sopra si aggiunge la notevole mole di lavoro prodotto dal necessario riscontro alle numerose Ordinanze interlocutorie da parte dei TAR e del Consiglio di Stato.

Occorre, comunque, evidenziare:

- la sentenza sfavorevole del TAR Lazio Sezione I n.8393 del 5/04/2017 relativa all'errata applicazione della L. 250/2001 (cd. "omogeneizzazione stipendiale") alla quale è stato proposto appello;
- la sentenza sfavorevole del TAR Abruzzo Sez I Pescara n. 246/2017 del 23/06/2017 relativa alle transazioni, sottoscritte a seguito di Ordinanze Commissariali n. 1382, 1383, 1384 del 17/07/2003 ed annullate con OP 336/2008, anch'essa appellata.

Particolare significato assume l'Ordinanza n. 8701 dell'8/03/2017, con la quale il TAR Lazio Sez. III, sospendendo il giudizio su due ricorsi, ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni



di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4 e 8, nonché degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 178 del 28 settembre 2012, con riferimento agli articoli 1, 3, 76, 97 e 117 della Costituzione.

Parimenti, con le successive Ordinanze nn. 9188 e 9189 il giudizio sui relativi ricorsi è stato sospeso in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale.

Relativamente al tema dei recuperi effettuati per gli importi dei buoni pasto, si segnala la continua soccombenza in giudizio da parte dell'Amministrazione che in merito ha richiesto specifico parere all'Avvocatura Generale dello Stato.



Capitolo 6. Conclusioni.

Preme, infine, sottolineare l'immane lavoro svolto da questa Amministrazione per portare a compimento nei termini stabiliti dalla norma tutte le attività previste propedeutiche alla messa in L.C.A. della "vecchia CRI" ed alla contemporanea nascita prima ed all'avvio a regime della "nuova" CRI. Si è trattato di un lavoro delicato e complesso che è stato possibile grazie ad un vero e proprio lavoro in sinergia con i Ministeri vigilanti, il Dipartimento Funzione Pubblica e le Regioni ciascuno per le parti di competenza.

Si ringrazia, infine, il Governo ed il Parlamento per l'attenzione prestata alla riorganizzazione della Croce Rossa Italiana.